

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

213° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	47
5 ^a - Bilancio.....	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro	»	60
7 ^a - Istruzione.....	»	68
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	80
10 ^a - Industria.....	»	90
11 ^a - Lavoro.....	»	95
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	97

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori.....	<i>Pag.</i>	100
-------------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	107
RAI-TV	»	111
Mafia	»	118
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	120
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	122
Schengen.....	»	124
Anagrafe tributaria	»	126
Mitrokhin	»	128

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	131
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	134
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	135
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	»	136
10 ^a - Industria - Pareri	»	137

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	138
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

207^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i ministri per le politiche comunitarie Buttiglione e per gli affari regionali La Loggia, nonché i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e Ventucci, per l'interno D'Alì, per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell'ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Comunica che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1811, di conversione in legge del decreto-legge n. 244 del 2002, in materia di assicurazioni del trasporto aereo, e del disegno di legge n. 1812, di conversione in legge del decreto-legge n. 245 del 2002, sulle calamità naturali in Molise e Sicilia.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1805) Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER illustra le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge n. 209: esso dispone

la proroga e il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti e organismi pubblici al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali e organizzative.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1805) Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER, richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, riferisce sull'articolato del decreto-legge.

Dà conto della proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, e di quella recata dall'articolo 2, riguardante il termine relativo al lasso di tempo entro il quale i datori di lavoro pubblici e privati possono continuare a computare le quote obbligatorie di riserva stabilite dalla legge per il diritto al lavoro dei disabili. Si sofferma quindi sulle proroghe recate dall'articolo 3, a proposito della facoltà dei coltivatori diretti di avvalersi della collaborazione occasionale di parenti e affini entro il quinto grado, dall'articolo 4, in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria, e dall'articolo 5, riguardante il periodo di sperimentazione del reddito minimo di inserimento. Riferisce poi sulle proroghe in materia di privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici (articolo 6), in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza (articolo 7), e in materia di Rappresentanze diplomatiche e di Uffici consolari all'estero (articolo 8), nonché delle disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale (articolo 9). Riferisce infine sulla proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada (articolo 10), delle disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza della ex AGENSUD (articolo 11), delle disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari (articolo 12) e delle disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage (articolo 13).

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di giovedì 7 novembre.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN riferisce sui presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 209, connessi all'esigenza di interventi tempestivi in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto alla elusione fiscale, di crediti d'imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN illustra il decreto-legge, con particolare riguardo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, esprimendo, fra l'altro, alcune perplessità a proposito della introduzione, all'articolo 1, comma 4, di una disposizione che, a titolo individuale e in via provvisoria, fa salvi il trattamento economico e la continuità nelle funzioni dei dipendenti pubblici ai quali siano state attribuite qualifiche funzionali superiori a seguito delle procedure di riqualificazione espletate in applicazione delle

disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 194 del 9 maggio 2002.

Considerata l'opportunità di approfondire la questione segnalata dal relatore, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il senatore BASSANINI illustra l'emendamento 6.4 che, in luogo del testo proposto dal Governo, suggerisce il richiamo esplicito della formulazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Dà conto, inoltre, dell'emendamento 6.5, che esclude la possibilità per il Governo di adottare provvedimenti anche normativi nell'esercizio del potere sostitutivo, che violerebbe, a suo avviso, il dettato costituzionale.

La senatrice THALER AUSSERHOFER dà per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.3, mentre sull'emendamento 6.2 ribadisce le considerazioni svolte dal senatore Bassanini a proposito dell'emendamento 6.5, di contenuto identico.

Il senatore BATTISTI dà per illustrato l'emendamento 6.8.

Il presidente PASTORE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, osservando che lo stato di necessità è un presupposto tipico dell'intervento sostitutivo. Si pronuncia in senso contrario anche sugli emendamenti identici 6.2 e 6.5, ritenendo che in caso di emergenza non possa escludersi l'adozione di provvedimenti anche normativi da parte del Governo, come, ad esempio, nel caso delle calamità naturali che hanno colpito alcune parti del Paese in questi giorni.

Esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6, ad eccezione del 6.4, sul quale si pronuncia favorevolmente.

Il ministro LA LOGGIA invita il proponente a riformulare l'emendamento 6.4, prevedendo anche l'ipotesi di atti positivi in violazione di norme.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.2 e 6.5, ricorda che la possibilità di adottare provvedimenti anche normativi nell'esercizio del potere

sostitutivo è stata attentamente valutata: il Governo ritiene di dover insistere sull'attuale formulazione, non potendo escludere l'adozione, ad esempio, di un decreto-legge in casi di emergenza. Esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti all'articolo 6.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra gli emendamenti 7.3, 7.1 e 7.2. Il 7.1, in particolare, prevede la possibilità, da valutare con attenzione, di una sospensione degli atti impugnati, anche di natura legislativa.

Il senatore BATTISTI dà conto dell'emendamento 7.7.

Il ministro LA LOGGIA ricorda la rilevante mole di ricorsi sottoposti al giudizio della Corte costituzionale. In tale situazione ha fondamento la proposta di prevedere la facoltà della Corte di sospendere l'atto impugnato, già prevista dalla legge n. 87 del 1953 nel giudizio sui conflitti di attribuzione e da alcuni ritenuta implicita anche in sede di giudizio di legittimità.

Tale previsione, a suo avviso, potrebbe essere legittimamente inserita attraverso una legge ordinaria che intervenga a modificare opportunamente la citata legge n. 87. La previsione di un termine ridotto per la presentazione del ricorso rappresenta una soluzione alternativa ed è stata preferita dal Governo in considerazione delle difficoltà che deriverebbero dalla pronuncia di sospensione, in particolare nel caso in cui sia la regione a farne istanza con riferimento ad atti normativi dello Stato.

Si riserva, tuttavia, di approfondire la proposta avanzata dal Presidente, relatore, con l'emendamento 7.1, che potrebbe essere riformulato nel senso di attribuire alla Corte il potere di sospendere l'atto impugnato, non già su istanza, bensì in via autonoma.

Il senatore BASSANINI condivide le considerazioni svolte dal ministro La Loggia e osserva che in caso di accoglimento della proposta di prevedere la sospensione dell'atto impugnato, si potrebbe convenire sulla soppressione del comma 4, come proposto nell'emendamento 7.7.

Illustra, quindi, l'emendamento 8.3.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 8.1.

La senatrice THALER AUSSERHOFER sottolinea la diversa posizione che caratterizza le regioni a statuto speciale per quanto concerne l'istituzione di un rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie e sollecita una valutazione positiva dell'emendamento 8.2.

Il ministro LA LOGGIA esprime un parere favorevole sugli emendamenti 8.3, 8.1 e 8.2, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 8.4.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra l'emendamento 9.2. Si esprime, inoltre, in senso contrario sul comma 2 dell'emendamento 9.1, ritenendo inopportuno l'intervento delle commissioni paritetiche nella procedura per l'adozione di norme di attuazione, quando si tratti di materie già spettanti alla competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Il senatore BASSANINI ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 9.2, poiché, a suo avviso, per le materie già spettanti alla competenza legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, l'intervento delle commissioni paritetiche rappresenta un inopportuno aggravio della procedura.

Il ministro LA LOGGIA si riserva di suggerire una riformulazione degli emendamenti 9.1 e 9.2, nonché dei rimanenti emendamenti all'articolo 9.

Il sottosegretario D'ALÌ invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.0.1, a suo tempo accantonato, in considerazione della circostanza che la delega per l'individuazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione è all'attenzione del Consiglio dei ministri, che si esprimerà probabilmente prima della conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 1545. Il Governo si riserva, pertanto, di presentare un apposito emendamento durante la discussione in Assemblea, volto a recepire la suddetta delega nel disegno di legge n. 1545.

Il senatore BASSANINI, in considerazione delle argomentazioni esposte dal sottosegretario D'Alì, ritira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di ripresentarlo, se del caso, in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato dal Senato lo scorso 17 luglio e poi dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 17 ottobre del 2002.

Soffermandosi sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento constata l'inserimento di sei nuovi articoli nonché l'integrazione

degli allegati «A» e «B», quest'ultimo concernente direttive da recepire con decreti legislativi i cui schemi devono essere sottoposti, per il parere, alle competenti Commissioni parlamentari, con sedici nuove direttive i cui termini di attuazione sono in scadenza ovvero non ancora pienamente attuate nell'ordinamento interno o correlate a pronunce della Corte di giustizia o a procedimenti di infrazione *in itinere*. La direttiva 2001/11/CE, concernente il miele, è stata inoltre trasferita dall'allegato A all'allegato B al fine di prevedere il parere parlamentare sul relativo schema di recepimento.

Ricordato che, in conformità alle precedenti leggi comunitarie, il provvedimento in titolo si articola in due capi rispettivamente concernenti le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega legislativa, il relatore descrive quindi nel dettaglio le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera.

All'articolo 1, comma 5, si è precisato, in particolare, a proposito dei decreti legislativi che vertono su materie di competenza regionale, l'obbligo di esplicitare la cosiddetta clausola di cedevolezza della norma statale. L'articolo 2, comma 1, lettera c), a proposito delle sanzioni da adottare per assicurare l'osservanza degli emanandi decreti legislativi, il riferimento alla protezione degli interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema, è stato sostituito da un più generale riferimento agli «interessi costituzionalmente protetti».

Dopo aver rilevato che l'articolo 4, concernente il recepimento della direttiva 91/414/CEE, sui prodotti fitosanitari, è stato opportunamente trasferito nel Capo II, divenendo l'articolo 8 osserva che l'articolo 9 del testo licenziato dal Senato è stato soppresso in quanto recante disposizioni di tenore analogo a quelle contenute dall'articolo 7, comma 1, lettera i), n. 2 della legge n. 166 del 2002, in materia di infrastrutture e trasporti.

Il nuovo articolo 10 intende ovviare a un errore materiale contenuto nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 239 del 2001, di attuazione della direttiva 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo, mentre l'articolo 11 è stato riformulato al fine di autorizzare il Governo a modificare l'articolo 15 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 719 del 1958, per assicurare la conformità alla normativa comunitaria della disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche. Analogamente, l'articolo 12 autorizza il Governo a modificare l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001, al fine di prevedere un regime differenziato per le paste alimentari fresche da vendersi sfuse e per le paste alimentari fresche pastorizzate nonché di stabilire l'esposizione di apposite diciture sul banco di vendita.

L'articolo 14, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, pone criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Il nuovo comma 3 dell'articolo 15 riguarda invece le sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione della normativa sulla pubblicità dei dispositivi medici.

Dopo aver riscontrato il carattere formale delle modifiche introdotte agli articoli 16, 17, 22 e 23, descrive la nuova lettera *f*) dell'articolo 19, comma 1 (cui sono state introdotte modifiche anche di natura redazionale) che in relazione all'attuazione della direttiva 2002/39/CE, sui servizi postali, aggiunge un ulteriore criterio di delega, volto ad assicurare un livello elevato di efficienza del servizio postale anche nelle aree svantaggiate. All'articolo 21 viene estesa la deroga al divieto di lavoro notturno agli apprendisti di età superiore ai diciotto anni nell'ambito delle aziende artigianali di pasticceria e delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi.

Dopo aver rilevato che il nuovo articolo 26 è volto a dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE, prorogando il termine per l'adozione del testo unico in materia di trattamento di dati personali di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 127 del 2001, il relatore evidenzia che il nuovo articolo 28 è volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia di cui alla causa C-270/02, in materia di prodotti alimentari destinati a una alimentazione particolare. I nuovi articoli 29 e 31 recano inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 2001/24/CE, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, e 2002/47/CE, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. Il nuovo articolo 30, infine, proroga di sei mesi il termine per l'adozione dei provvedimenti di attuazione della direttiva 2001/65/CE – che modifica varie direttive comunitarie in materia di conti annuali consolidati di taluni tipi di società, di banche e di altre istituzioni finanziarie – già stabilito dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 39 del 2002.

Propone, in conclusione, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento illustrato.

Il ministro BUTTIGLIONE esprime apprezzamento per la relazione esposta dal relatore alle cui considerazioni si rimette.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 7 novembre, alle ore 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

208^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana, procedendo nella votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.0.100, posto in votazione con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA, è accolto.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.200, tendente ad eliminare il principio di completezza fra quelli indicati per la delega di cui all'articolo 1, comma 4. Detto emendamento, posto in votazione con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI, è accolto.

Il senatore BONGIORNO aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 e li ritira. L'emendamento 3.13 è dichiarato decaduto, in assenza del proponente.

La senatrice THALER AUSSERHOFER dà conto del subemendamento 3.15/1 (derivante dalla ricollocazione dell'emendamento 3.6 – testo 2), che viene posto in votazione con il parere favorevole del presidente PASTORE, relatore, e del ministro LA LOGGIA e risulta accolto. Viene accolto, quindi, l'emendamento 3.15, nel testo modificato.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 3.14, 3.5 e 3.11. L'emendamento 3.7, posto ai voti con il parere contrario del relatore

e del rappresentante del Governo, è respinto, mentre decadono, in assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.4, 3.16, 3.2 e 3.3.

Il senatore BASSANINI annuncia un voto favorevole sull'emendamento 3.17, osservando che la trasformazione in obbligo della facoltà del Governo di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome è temperata dalla precisazione che detto obbligo interviene solo nel caso in cui il Governo medesimo ritenga illegittimi gli atti normativi comunitari ai quali si riferisce la richiesta.

Dopo che il ministro LA LOGGIA e il relatore PASTORE si sono rimessi alla Commissione, l'emendamento 3.17 viene posto in votazione ed è accolto. Risultano assorbiti gli emendamenti 3.10, 3.9 e 3.8, mentre l'emendamento 3.0.1 è dichiarato decaduto, data l'assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 4.11 e 4.10, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, sono respinti, mentre l'emendamento 4.15 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Il presidente PASTORE, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 4.22, che viene messo ai voti con il parere favorevole del ministro LA LOGGIA ed è accolto. Gli emendamenti 4.1 e 4.2 decadono per l'assenza dei proponenti.

Il presidente PASTORE, relatore, esprimendo un parere contrario sull'emendamento 4.9, osserva che, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione il riferimento alle competenze delle regioni e delle province autonome non potrebbe riguardare altro che le competenze legislative.

Il ministro LA LOGGIA si pronuncia in modo conforme al relatore, notando che il sia pur minimo stanziamento per la realizzazione di accordi internazionali presuppone la sussistenza di una competenza legislativa.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.9, contesta l'interpretazione del Presidente che, a suo avviso, non tiene conto delle ipotesi di intese di rilievo internazionale connesse alle competenze amministrative delle regioni in materie per le quali la competenza legislativa sia riservata allo Stato. Suggerisce quindi una riformulazione del comma 3 dell'articolo 4 che richiami le «competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione».

I senatori ROLLANDIN e VILLONE sollecitano il Governo a rivedere la propria posizione contraria sull'emendamento 4.9.

Il ministro LA LOGGIA, ribadendo la propria perplessità sull'emendamento 4.9, si riserva di approfondire l'argomento in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.

L'emendamento 4.9 viene quindi posto in votazione e non è accolto. La senatrice THALER AUSSERHOFER, su invito del relatore, ritira l'emendamento 4.8, mentre l'emendamento 4.20 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 4.21, fatto proprio dal relatore PASTORE in assenza del proponente, è posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo ed è accolto.

Con il parere favorevole del relatore PASTORE e del ministro LA LOGGIA è accolto anche l'emendamento 4.100.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 4.16 è dichiarato decaduto.

Il ministro LA LOGGIA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 4.7, facendo espresso richiamo alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, accogliendo l'invito del Governo, presenta l'emendamento 4.7 (testo 2) che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, è posto ai voti ed è approvato.

In assenza dei rispettivi proponenti, decadono gli emendamenti 4.3, 4.19 e 4.17. L'emendamento 4.101, posto in votazione con il parere favorevole del relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, risulta accolto. In assenza dei proponenti decadono anche gli emendamenti 4.14 e 4.18.

Il ministro LA LOGGIA suggerisce una riformulazione dell'articolo 4, comma 5.

Accogliendo la proposta del Governo, il presidente PASTORE, relatore, presenta l'emendamento 4.200, che viene posto in votazione ed è accolto, con il consenso dei senatori BASSANINI e VILLONE.

L'emendamento 4.12 risulta assorbito, mentre gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono dichiarati decaduti, data l'assenza del proponente. L'emendamento 4.6, messo ai voti con il parere favorevole del relatore PASTORE e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore BASSANINI, considerato il parere contrario espresso dal relatore PASTORE e dal rappresentante del Governo sull'emendamento

4.13, soppressivo del comma 6, lo ritira riservandosi di ripresentarlo in occasione della discussione in Assemblea.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore VILLONE invita il Governo a considerare l'opportunità di stabilire una procedura per lo svolgimento di attività amministrative di interesse generale da parte di associazioni e singoli cittadini, in base al principio di sussidiarietà, richiamato all'articolo 5.

Il senatore BASSANINI esprime perplessità sull'opportunità di introdurre norme procedurali per l'esercizio di attività amministrative secondo il principio di sussidiarietà, che potrebbero risultare in contrasto con l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dove è espressamente richiamato il principio della «autonoma iniziativa».

Su invito del ministro LA LOGGIA, il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 6.4. L'emendamento 6.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI, sono respinti anche gli emendamenti 6.2 e 6.5, di contenuto identico. Gli emendamenti 6.7 e 6.6 sono dichiarati decaduti in assenza del proponente, mentre l'emendamento 6.3, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto. Per assenza dei proponenti decade anche l'emendamento 6.8.

Il ministro LA LOGGIA, sottopone alla Commissione l'opportunità di riformulare il comma 4 dell'articolo 7, prevedendo la possibilità che la Corte costituzionale adotti d'ufficio, qualora sussistano gravi ragioni, i provvedimenti di cui all'articolo 40 della legge n. 87 del 1953, al fine di sospendere l'efficacia dell'atto legislativo cui si riferisca il ricorso. In tal caso l'udienza di discussione dovrebbe essere fissata nel termine dei successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza dovrebbe essere depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.

Il senatore BASSANINI consente con la proposta avanzata dal ministro La Loggia, ma ritiene preferibile indicare, quale presupposto della sospensione, l'irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, richiamato nell'emendamento 7.1. Ritiene, inoltre, che sia preferibile esplicitare il concetto di «sospensione dell'atto impugnato».

Il senatore VILLONE manifesta il suo netto dissenso sulla ipotesi di un effetto sospensivo di atti legislativi da parte della Corte costituzionale, che determinerebbe una degradazione della legge al rango di atto amministrativo.

A suo giudizio, la soppressione del principio dell'interesse nazionale nel Titolo V della parte II della Costituzione, ha creato una grave lacuna che non può essere colmata mediante il ricorso a strumenti impropri, quale sarebbe la pronuncia di sospensione di un atto legislativo da parte della Corte costituzionale.

Osserva, infine, che tutti gli Stati federali si riservano in ogni caso il potere di tutelare l'interesse nazionale.

Il ministro LA LOGGIA ricorda che la proposta di mantenere il principio dell'interesse generale non ottenne, in sede di riforma del Titolo V, il consenso necessario. Sottolinea come tutt'oggi pendano innanzi alla Corte ricorsi delle regioni nei confronti di importanti leggi dello Stato, quali la legge finanziaria per il 2002 e la cosiddetta «legge obiettivo»: una sia pure parziale censura da parte della Corte che intervenisse dopo un lunghissimo periodo di efficacia di quelle norme produrrebbe, a suo avviso, effetti devastanti per la certezza dell'ordinamento giuridico. Esempi analoghi esistono anche per l'ipotesi inversa, nella quale cioè lo Stato abbia avanzato ricorso avverso le leggi regionali.

È dunque evidente, a suo parere, la necessità di disciplinare il caso in cui una legge su cui lo Stato o la regione abbiano presentato ricorso rischi di provocare un grave danno all'ordinamento o all'interesse pubblico. Peraltro, la soluzione consistente nella fissazione di termini stringenti per l'attività della Corte costituzionale appare inopportuna.

Il presidente PASTORE, relatore, accogliendo la proposta avanzata dal ministro La Loggia, ritira l'emendamento 7.3 e presenta l'emendamento 7.1 (testo 2).

Il senatore TURRONI ritira gli emendamenti 7.6 e 7.5.

Il senatore BASSANINI preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 7.1 (testo 2).

Il senatore VILLONE, annuncia, in dissenso dal suo Gruppo, un voto contrario sull'emendamento 7.1 (testo 2), che a suo giudizio introduce un *unicum* estraneo agli ordinamenti dello Stato moderno.

Il rischio che si determini una drammatica emergenza per l'entrata in vigore di una legge lesiva dell'interesse nazionale discende, a suo avviso, dall'eccessiva rigidità e dalla mancanza di clausole generali che caratterizza il vigente Titolo V, che integra una concezione piuttosto rivendicativa del federalismo.

L'errore tecnico che caratterizza il nuovo assetto delle competenze legislative, dovrebbe essere corretto introducendo un'apposita clausola che consenta di tutelare l'interesse nazionale, così come previsto in tutti gli ordinamenti federali, non già introducendo il principio di cedevolezza dell'atto legislativo, dal quale deriverebbe una riconsiderazione della fun-

zione e della posizione sia della Corte costituzionale sia, soprattutto, del Parlamento.

Il senatore BASSANINI, motivando il voto favorevole già annunciato a nome del suo Gruppo, rammenta che la modifica dell'articolo 127 della Costituzione, a norma del quale era possibile interrompere l'efficacia della legge regionale lesiva dell'interesse nazionale, ha profondamente mutato le condizioni in cui si svolge la funzione legislativa dello Stato e delle regioni, per cui non è possibile impedire l'ingresso nell'ordinamento di una legge, regionale o statale, anche ove fosse palesemente incostituzionale. Per il caso particolare in cui tale legge produca effetti irreparabili, a suo avviso è opportuno stabilire un rimedio che, esclusa l'ipotesi di costringere l'attività della Corte entro termini rigidi di discussione, non può che essere quello di una sospensione degli atti adottati in esecuzione di atti anche legislativi. Un rimedio che, conclude, sarebbe ugualmente necessario ove fosse restaurato il principio dell'interesse nazionale.

Il ministro LA LOGGIA esprime apprezzamento per i contenuti della discussione su un argomento obiettivamente complesso e si riserva di considerare ulteriormente le ipotesi di soluzione avanzate.

L'emendamento 7.1 (testo 2) viene quindi posto in votazione ed è accolto.

Il ministro LA LOGGIA invita a ritirare l'emendamento 7.4, osservando che i soggetti titolari del potere di ricorrere nel giudizio di legittimità sono indicati in Costituzione.

Il presidente PASTORE, relatore, si associa all'invito avanzato dal rappresentante del Governo.

Il senatore TURRONI, accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.4.

Decaduto l'emendamento 7.7 in assenza dei proponenti, l'emendamento 7.2, sul quale il ministro LA LOGGIA si rimette alla Commissione, viene posto in votazione ed è accolto.

Anche gli emendamenti 8.3 e 8.1, messi ai voti separatamente, sono accolti, mentre l'emendamento 8.4, sul quale il senatore TURRONI svolge alcune considerazioni lamentando le conseguenze negative che derivano dalla soppressione del sistema dei controlli sugli atti amministrativi degli enti locali, risulta precluso. L'emendamento 8.2 viene messo ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo e risulta accolto.

Il ministro LA LOGGIA illustra l'emendamento 9.100, recante una nuova formulazione dell'articolo 9, che recepisce nella sostanza le proposte di modifica già presentate.

Con il parere favorevole del relatore e previa dichiarazione di voto favorende del senatore ROLLANDIN, l'emendamento 9.100 viene posto in votazione ed è accolto. Risultano, pertanto, assorbiti o preclusi i rimanenti emendamenti all'articolo 9.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545**(Seduta pomeridiana)****Art. 6.****6.4**

BASSANINI

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione» con le seguenti: «Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti da norme e trattati internazionali o dalla normativa comunitaria o che comporti pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando comporti pericolo di grave pregiudizio all'unità giuridica ed economica e alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

6.1

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o necessari».

6.2

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

6.5

BASSANINI

Al comma 1, dopo le parole «adotta i provvedimenti necessari» sopprimere le parole: «anche normativi».

6.7

TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole «di sussidiarietà e».

6.6

TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane».

6.3

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 6, sopprimere le parole da «nelle materie» fino a «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

6.8

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono abrogati l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Art. 7.**7.3**PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «trenta» con «quindici» e «sessanta» con «trenta».

7.6

TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «trenta» con la seguente «sessanta».

7.5

TURRONI

Al comma 1, capoverso, in fine aggiungere le seguenti parole: «nella Gazzetta Ufficiale».

7.1PASTORE, *relatore*

Al comma 4, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il ricorrente può chiedere, nello stesso ricorso o con atto separato, la sospensione dell'atto impugnato o di parte del medesimo, indicando specificamente i motivi per cui la sua vigenza potrebbe determinare un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica. Il Presidente della Corte, previa deliberazione sommaria sull'ammissibilità della richiesta, convoca nel più breve termine il Collegio, dandone avviso alle parti interessate.».

7.4

TURRONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio comunale, dai comuni mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato entro i termini previsti dal presente articolo al Presidente del Consiglio dei ministri e a quello della Giunta regionale in cui il comune risiede.».

7.7

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sopprimere il comma 4.

7.2PASTORE, *relatore*

Al comma 6, dopo le parole: «tra Stato e regione», inserire le seguenti: «e tra regione e regione».

Art. 8.**8.3**

BASSANINI

Al comma 4, sostituire le parole «alla prefettura - » con la seguente «all'».

8.1PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente: "Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula 'Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga.'».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «11, limitatamente alle disposizioni relative al controllo sulle leggi regionali.».

8.4

TURRONI

Al comma 6, sostituire le parole: «limitatamente alle» con le seguenti «fatta eccezione per le».

8.2

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001 aventi per oggetto le regioni a statuto speciale.».

Art. 9.**9.1**

ROLLANDIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.».

9.2

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano

nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».

9.3

BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, propongono l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia internazionale e comunitaria.»

9.4

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole «norme di attuazione che definiscono» aggiungere le seguenti «le funzioni».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545**(Seduta notturna)****Art. 1.****1.200**PASTORE, *relatore*

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola «completezza».

1.0.100PASTORE, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi di cui all'articolo 1, a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.».

Art. 2.**2.3**

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica».

2.2

TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: «anche sostitutivo» sostituire le parole da: «nonché» fino alla fine con le seguenti: «. Sono stabiliti dallo Stato i livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare».

2.1

PASSIGLI

Al comma 4, dopo le parole: «della regione», inserire le seguenti: «che ne assicura i requisiti minimi di uniformità».

2.0.1

GRILLOTTI, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti

alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e all'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati agli articoli seguenti, disposizioni integrative e correttive.».

2.0.2

GRILLOTTI, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 2-bis, il governo si attiene ai seguenti principi:

a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e della città metropolitana;

b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;

c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;

d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da garantirne l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;

e) osservanza del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo;

f) definizione di norme generali di garanzia in materia di ordinamento degli enti locali al fine di salvaguardare l'unitarietà dell'ordinamento giuridico;

g) adeguamento del procedimento di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

h) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di comuni e province;

i) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;

j) revisione della disciplina della incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001;

k) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;

l) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali, ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;

m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo, nonché procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

n) definizione della disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali;

o) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento in materia di controlli sostitutivi, in attuazione e nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione.

2. All'attuazione della delega, di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) espressa indicazione delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni, nonché delle disposizioni di principio non derogabili dagli statuti e regolamenti degli enti locali;

b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001;

c) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

3. Le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non espressamente indicate ai sensi della lettera a) del comma 1 e non incompatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001, restano in vigore fino a quando non intervenga diversa disciplina statutaria e regolamentare degli enti locali.».

2.0.3

GRILLOTTI, BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2- quater.

(Trasferimento di risorse)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2-bis, comma 1, ed in attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Governo avvia il trasferimento ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse si prov-

vede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998».

Art. 3.

3.13

TURRONI

Sopprimere il comma 1.

3.15/1

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

All'emendamento 3.15, dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni, che», inserire le seguenti: «tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali».

3.15

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente».

3.14

TURRONI

Al comma 1, sostituire le parole: «concorrono direttamente» con le seguenti: «partecipano» e conseguentemente sostituire la parola: «partecipando» con l'altra: «assistendo».

3.5

PASSIGLI

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza», inserire la seguente: «esclusiva».

3.11PASTORE, *relatore*

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei gruppi di lavoro e dei comitati».

3.6

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni, che», inserire le seguenti: «nel rispetto della particolarità delle autonomie speciali».

3.6 (Testo 2)

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza Stato-Regioni, che», inserire le seguenti: «tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali».

3.7

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, dopo le parole: «Capo delegazione designato dal Governo», inserire le seguenti: «e la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie speciali».

3.4

STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni.».

3.16

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Regioni e le province autonome possono esprimere, anche in sede di conferenza Stato-Regioni, una posizione unitaria in ordine agli atti di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a motivare adeguatamente lo scostamento dalla presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni e Province autonome».

3.2

STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea è trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni, nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, se sono interessate una o più delle seguenti materie:

- a) beneficenza pubblica;
- b) fiere e mercati;
- c) turismo e industria alberghiera;
- d) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- e) caccia;
- f) commercio, ad eccezione di quello con l'estero;
- g) pesca nelle acque interne;
- h) agricoltura, foreste e zootecnia;

- i) artigianato;
- l) usi civici;
- m) acque minerali e termali, miniere, cave, torbiere e saline;
- n) istruzione e formazione professionale;
- o) assistenza sociale;
- p) ogni altra materia non espressamente riservata dalla Costituzione alla legislazione dello Stato.

1-ter. La tutela dei diritti di cui al comma 1-bis si realizza con la partecipazione dello Stato ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria. La Conferenza dei Presidenti delle regioni stabilisce i criteri per l'individuazione dei rappresentanti delle regioni. In particolare, la partecipazione e la rappresentanza della posizione italiana al Consiglio dei ministri europei per le questioni concernenti le materie di cui al comma 1-bis è assicurata dai rappresentanti delle regioni.

1-quater. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 1-bis, fanno carico sui bilanci di dette amministrazioni.»

3.3

STIFFONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Se sono interessate solamente competenze legislative esclusive delle regioni, la tutela dei diritti che spettano allo Stato quale membro dell'Unione europea deve essere trasferita dallo Stato medesimo ad un rappresentante delle regioni nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, che svolge le funzioni di capo delegazione e garantisce l'unitarietà della rappresentanza della posizione italiana. La tutela dei diritti si realizza con la partecipazione dello Stato e di concerto con esso, ferma restando la sua responsabilità in sede comunitaria.»

3.17

THALER AUSSERHOFER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle regioni e delle province autonome.»

3.10

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «legislativa».

3.9

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «può proporre», con le seguenti: «propone».

3.8

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.0.1

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.

1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell'articolo 263 del trattato sull'Unione europea, i membri effettivi del comitato delle regioni sono così ripartiti tra le autonomie regionali e locali:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 14;
- b) province: 5;
- c) comuni: 5;

2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei comuni rispettivamente dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Con le modalità di cui al comma 3 sono altresì indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:

- a) regioni e province autonome di Trento e Bolzano: 8;
- b) province: 4;
- c) comuni: 12.

4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti dei rispettivi consigli e delle giunte.

5. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2002 recante: "Nuove modalità per la ripartizione del numero dei membri assegnati all'Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e locali e abrogazione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 1997"».

Art. 4.

4.11

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere la parola: «legislativa».

4.10

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 2, sopprimere la parola: «legislativa».

4.15

TURRONI

Al comma 2, sostituire le parole da: «dandone comunicazione» fino a: «Dipartimento medesimo.» con le seguenti: «previa partecipazione ed intesa col Ministero degli affari esteri».

4.22MAGNALBÒ, *relatore*

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da far pervenire entro i successivi 30 giorni a cura del Dipartimento medesimo», inserire il seguente periodo: «decorsi i quali le Regioni possono sottoscrivere l'intesa».

4.1

PASSIGLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «lo Stato o che», inserire le seguenti: «a giudizio dello Stato».

4.2

PASSIGLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «competenza legislativa», inserire la seguente: «esclusiva».

4.9

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «legislativa».

4.8

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «applicativi», con la seguente: «attuativi».

4.20

TURRONI

Al comma 3, dopo le parole: «natura programmatica» inserire le seguenti: «previa partecipazione e intesa col Ministero degli affari esteri e».

4.21

MAGNALBÒ

Al comma 3, dopo le parole: «di natura programmatica», aggiungere le seguenti: «finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale».

4.100

VILLONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dagli impegni internazionali» con le parole: «dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali».

4.16

PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana».

4.7

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato».

4.7 (testo 2)

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «, nonché», inserire le seguenti: «nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,».

4.3

PASSIGLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Dipartimento per gli affari regionali», inserire le seguenti: «e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».

4.19

PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire, nella condizione dei negoziati».

4.17

PETRINI, MANCINO, BATTISTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «qualora questi ultimi si svolgano all'estero» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le locali rappresentanze diplomatiche o uffici consolari italiani potranno, su richiesta della Regione o Provincia autonoma, offrire supporto organizzativo ed assistenza tecnica nello svolgimento della trattativa. La regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, la quale conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme di diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Il conferimento dei pieni poteri si intende accordato in assenza di opposizione

da parte della Presidenza del Consiglio intervenuta entro sessanta giorni dalla comunicazione del progetto da parte regionale».

4.101

VILLONE

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «locali» con l'altra: «competenti» e, dopo le parole: «rappresentanze diplomatiche o» inserire le parole: «e i competenti».

4.14

TURRONI

Al comma 3, sopprimere la parola: «pieni».

4.18

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del Dipartimento per gli affari regionali, può, in qualsiasi momento, rappresentare alla regione o alla provincia autonoma interessata questioni di opportunità politica inerenti alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e, in caso, di dissenso, sentito, se del caso, il Ministero degli affari esteri, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, dopo aver sentito il Presidente della giunta regionale interessato, delibera sulla questione.».

4.200PASTORE, *relatore*

Al comma 5, sopprimere la parola: «politica» e sostituire le parole: «1, 2 e 3», con le seguenti: «da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato».

4.12

BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER

Al comma 5, sostituire le parole da «questioni di opportunità politica» a «1, 2 e 3», con le seguenti: «i vincoli derivanti, per le attività di cui ai commi 1 e 2, dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato».

4.4

PASSIGLI

Al comma 5, dopo le parole: «Dipartimento per gli affari regionali», inserire le seguenti: «nonché le competenti commissioni parlamentari».

4.5

PASSIGLI

Al comma 5, sostituire le parole da «portata» fino a «questione», con le seguenti: «sottoposta al voto del Parlamento».

4.6

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 5, dopo le parole: «Presidente della giunta regionale», inserire le seguenti: «o provinciale».

4.13

BASSANINI, VITALI, VILLONE, KOFLER

Sopprimere il comma 6.

Art. 6.**6.4**

BASSANINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione» con le seguenti: «Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti da norme e trattati internazionali o dalla normativa comunitaria o che comporti pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando comporti pericolo di grave pregiudizio all'unità giuridica ed economica e alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

6.1

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o necessari».

6.2

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

6.5

BASSANINI

Al comma 1, dopo le parole «adotta i provvedimenti necessari» sopprimere le parole: «anche normativi».

6.7

TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole «di sussidiarietà e».

6.6

TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «allargata ai rappresentanti delle comunità montane».

6.3

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 6, sopprimere le parole da «nelle materie» fino a «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

6.8

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono abrogati l'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Art. 7.**7.3**PASTORE, *relatore*

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «trenta» con «quindici» e «sessanta» con «trenta».

7.6

TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «trenta» con la seguente «sessanta».

7.5

TURRONI

Al comma 1, capoverso, in fine aggiungere le seguenti parole: «nella Gazzetta Ufficiale».

7.1PASTORE, *relatore*

Al comma 4, capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il ricorrente può chiedere, nello stesso ricorso o con atto separato, la sospensione dell'atto impugnato o di parte del medesimo, indicando specificamente i motivi per cui la sua vigenza potrebbe determinare un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica. Il Presidente della Corte, previa deliberazione sommaria sull'ammissibilità della richiesta, convoca nel più breve termine il Collegio, dandone avviso alle parti interessate.».

7.1 (testo 2)PASTORE, *relatore*

Il comma 4, capoverso 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte Costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione.».

7.4

TURRONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio comunale, dai comuni mediante ricorso diretto

alla Corte costituzionale e notificato entro i termini previsti dal presente articolo al Presidente del Consiglio dei ministri e a quello della Giunta regionale in cui il comune risiede.».

7.7

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sopprimere il comma 4.

7.2PASTORE, *relatore*

Al comma 6, dopo le parole: «tra Stato e regione», inserire le seguenti: «e tra regione e regione».

Art. 8.**8.3**

BASSANINI

Al comma 4, sostituire le parole «alla prefettura – » con la seguente «all'».

8.1PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente: "Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo è preceduto dalla formula »Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga."».

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «11, limitatamente alle disposizioni relative al controllo sulle leggi regionali.».

8.4

TURRONI

Al comma 6, sostituire le parole: «limitatamente alle» con le seguenti «fatta eccezione per le».

8.2

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Al comma 7, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale n. 3 del 2001 aventi per oggetto le regioni a statuto speciale.».

Art. 9.**9.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). – 1. Ferme restando le forme di autonomia più ampie già attribuite dai vigenti statuti speciali e sino all'adeguamento degli statuti stessi, le disposizioni della presente legge si applicano, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.1

ROLLANDIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.».

9.2

KOFLER, THALER AUSSEHOFER, PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».

9.3

BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle ulteriori materie già comunque spettanti alla loro competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, propongono l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.

3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia internazionale e comunitaria.»

9.4

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, dopo le parole «norme di attuazione che definiscono» aggiungere le seguenti «le funzioni».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

145^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1272) Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – *Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso*, approvato dalla Camera dei deputati

(1112) SCALERA. – *Norme in materia di omissione di soccorso stradale*
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 2 ottobre scorso.

Il senatore FASSONE, in merito all'emendamento 2.1, sottolinea come tale proposta emendativa sia volta ad eliminare una previsione che deve ritenersi a suo avviso del tutto irragionevole, in quanto la stessa aggrava il trattamento sanzionatorio del responsabile dell'illecito, tenendo conto esclusivamente dell'entità del danno prodotto e prescindendo da una valutazione sul piano soggettivo della condotta. La conseguenza, non divisibile, di tale impostazione è che, in concreto, potrebbero venire sanzionate più gravemente condotte che, pur meno rimproverabili di altre sotto il profilo soggettivo, potrebbero avere causato un danno di grave entità solo o prevalentemente per circostanze fortuite.

Il senatore ZANCAN, in relazione agli emendamenti 2.2 e 2.8, sottolinea come gli stessi muovano innanzitutto dalla premessa che per incidere effettivamente sul trattamento sanzionatorio sia necessario operare sul minimo edittale, piuttosto che sul massimo e, in secondo luogo, dalla convinzione che sia opportuno ridurre la discrezionalità dell'organo giudicante

restringendo la forbice che intercorre tra il minimo ed il massimo della pena.

I senatori MARITATI e CALVI aggiungono la loro firma agli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.8.

Il senatore CENTARO sottolinea come l'emendamento 2.6 sia volto ad eliminare una disposizione contenuta nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che appare fortemente derogatoria rispetto all'impianto sistematico delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali.

Si sofferma quindi sul successivo emendamento 3.1.

Il senatore CAVALLARO, dopo aver esposto il contenuto degli emendamenti 2.4, 2.3, 2.5 e 2.7, fa presente di condividere le perplessità sottese all'emendamento 2.1 in ordine al disposto di cui all'ultimo periodo del capoverso 5 della lettera a) dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1272, mentre ritiene non opportuna la soluzione prospettata con l'emendamento 3.1.

Il senatore CALLEGARO, ancora con riferimento all'emendamento 2.1, giudica che sarebbe forse preferibile una soluzione diversa che preveda la sospensione della patente di guida, nelle ipotesi di danno alle sole cose di cui al novellato comma 5 dell'articolo 189 del codice della strada, limitatamente ai casi in cui l'incidente sia stato determinato da una grave imprudenza del responsabile.

Il presidente Antonino CARUSO, da un lato, dichiara di condividere la proposta soppressiva contenuta nell'emendamento 2.1 e, dall'altro, in ordine all'emendamento 3.1, fa presente che la sua approvazione, mantenendo il delitto di cui all'articolo 593 del codice penale nella sfera di competenza del giudice di pace, comporterebbe l'applicazione del disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000. Conseguentemente la sanzione applicabile sarebbe soltanto quella della pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, come disciplinate dal medesimo decreto legislativo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione.

(1577) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Ha la parola il senatore CAVALLARO il quale, intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, evidenzia come l'occasione sia propizia per confermare in linea generale la necessità che l'istituto del patteggiamento trovi una sua collocazione di carattere sistemico all'interno delle disposizioni relative ai riti abbreviati. Va poi sottolineato che la soluzione fatta propria dalla Camera dei deputati comporta una rilevante estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto del patteggiamento medesimo e induce a preoccupazioni relativamente alla possibilità che dalle disposizioni all'esame possa derivare, in concreto, un'eccessiva attenuazione del trattamento sanzionatorio anche rispetto a reati di rilevante gravità. A tale riguardo gli emendamenti a sua firma, oltre a proporre la soppressione dell'articolo 1, propongono in via subordinata una graduazione della misura della pena presupposto per il patteggiamento ed escludono dall'applicazione del patteggiamento i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché i procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Il senatore Cavallaro, dopo aver dichiarato di voler apporre ad essi la propria firma, dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.7, 1.10 e 1.12 del senatore Manzione, mentre la senatrice MAGISTRELLI ritira l'emendamento 2.4.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1803

Il presidente Antonino CARUSO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1803 (Maritati ed altri. — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), a partire dalla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1272

Art. 2.

2.1

FASSONE

Al comma 1, lettera a) al capoverso 5 ivi richiamato, sopprimere il secondo periodo.

2.2

ZANCAN

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, primo periodo sostituire le parole: «fino a tre anni» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».

2.3

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino al doppio».

2.4

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente di cui al comma 1 è attribuibile a grave imprudenza o a violazione delle regole sulla circolazione stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».

2.5

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se l'incidente è causato da violazione dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale, la pena è aumentata fino a cinque anni».

2.6

CENTARO

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Nei casi di cui al presente comma...» fino alla fine.

2.7

DALLA CHIESA

Al comma 1, lettera b) al capoverso 6 ivi richiamato, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei casi di maggiore gravità la patente è revocata ai sensi dell'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2.8

ZANCAN

Al comma 1, lettera c) al capoverso 7 primo periodo sostituire le parole: «fino a quattro anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni».

Art. 3.

3.1

CENTARO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577**Art. 1.****1.1**

CAVALLARO, DALLA CHIESA

Sopprimere l'articolo.

1.2

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera tre anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.3

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera quattro anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.4

CAVALLARO, DALLA CHIESA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. Il comma 1, dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze è diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma – quale che sia la misura di pena in concreto applicabile – i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale"».

1.7

MANZIONE

Nel comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «non supera cinque anni» aggiungere le seguenti: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettere a) e b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soli o congiunti a pena pecuniaria».

1.10

MANZIONE

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «è subordinata al fatto che» inserire le parole: «l'imputato abbia riparato interamente il danno o».

1.12

MANZIONE

Al comma 1, nel capoverso 1-bis, dopo le parole: «da parte dell'imputato» inserire le parole: «o abbia riparato interamente il danno e comunque, in entrambi i casi, egli abbia ammesso la propria responsabilità» e aggiungere il seguente capoverso:

«1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale è soppresso».

Art. 2.**2.4**

MAGISTRELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2. – 1. All'articolo 445 del codice di procedura penale è appor-tata la seguente modificazione:

«al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sentenza costituisce pronuncia di condanna».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

201^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 16.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale**

(Parere all'Assemblea sul testo proposto dalla Commissione e sui relativi emendamenti. Esame del testo. Parere favorevole. Esame e rinvio degli emendamenti 3.802, 7.761, 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 e 7.772. Esame dei restanti emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore CICCANTI, in sostituzione del relatore Tarolli, fa presente che si tratta del testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni sul testo, mentre segnala gli emendamenti 1.4, 7.3, 7.661, 7.662, 7.663 e 7.664, in quanto analoghi o identici ad emendamenti sui quali la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Osserva poi che gli emendamenti 1.276, 1.2000, 1.2001, 1.2002, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.269, 2.275, 2.276, 2.280, 2.281, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.334, 2.363, 2.424, 2.448, 4.620, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664 e 5.665, pur essendo identici o analoghi ad emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere di nulla osta, presentano una copertura finanziaria che sembrerebbe pertanto non necessaria. Occorre valutare gli effetti dell'emendamento 1.278 che sembra introdurre elementi di rigidità

non compatibili con il meccanismo finanziario previsto dal provvedimento. Con riferimento agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.202, 4.0.100, 5.601 e 7.601, occorre avere conferma della quantificazione dell'onere indicato (che per gli emendamenti 2.202, 5.601 e 7.601 assume valori rilevanti) e verificare, conseguentemente, la congruità della copertura finanziaria prevista. In ogni caso, per gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4 la disposizione di copertura di cui alla lettera e) sembra configurare il ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio. Segnala poi gli emendamenti 7.665 e 7.52 per i quali non sussistono sufficienti risorse finanziarie negli accantonamenti indicati, nonché l'emendamento 5.800, che sembra comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati, né coperti. Per gli emendamenti 2.203, 2.252 (limitatamente al secondo periodo ed alla relativa clausola di copertura finanziaria), 3.801, 4.601, 5.602, 7.1, 7.643, 7.659, 7.660 e 7.775, segnala che sono privi della quantificazione degli oneri e presentano una copertura finanziaria la cui congruità andrebbe comunque valutata. Segnala inoltre gli emendamenti 3.802, 7.761, 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 e 7.772 che, intervenendo sul meccanismo finanziario di copertura previsto dal testo, sembrano modificare i presupposti sui quali la Commissione ha reso il parere sul testo stesso. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario TANZI esprime avviso conforme al relatore sul testo e sugli emendamenti analoghi o identici a quelli sui quali la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quelli segnalati in quanto aventi una clausola di copertura finanziaria ultronea. Esprime, inoltre, avviso contrario sull'emendamento 1.278, in quanto suscettibile di comportare minori entrate, nonché sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.202, 4.0.100, 5.601 e 7.601, in quanto la quantificazione ivi indicata non risulta congrua.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle osservazioni svolte dal relatore e dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.4, 7.3, 7.661, 7.662, 7.663 e 7.664, nonché parere di nulla osta sugli emendamenti 1.276, 1.2000, 1.2001, 1.2002, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.269, 2.275, 2.276, 2.280, 2.281, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.334, 2.363, 2.424, 2.448, 4.620, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664 e 5.665 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, vengano eliminate le corrispondenti coperture finanziarie. In merito all'emendamento 1.278 ritiene che l'avviso contrario del Governo possa essere superato qualora vengano eliminati gli elementi di rigidità finanziaria segnalati dal relatore. Propone, inoltre, di esprimere avviso contrario sulla lettera e) delle disposizioni di copertura degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4, in quanto configurabili come clausole di copertura facenti ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché sugli

emendamenti 7.665, 7.52 e 5.800 per le ragioni esposte dal relatore. Sugli emendamenti 2.203, 2.252 (limitatamente al secondo periodo ed alla relativa clausola di copertura finanziaria), 3.801, 4.601, 5.602, 7.1, 7.643, 7.659, 7.660 e 7.775 propone di esprimere parere contrario, in quanto privi della quantificazione degli oneri.

Interviene quindi il senatore MORANDO per osservare che le risorse impiegate a copertura degli emendamenti per i quali il Sottosegretario ha dichiarato non congrue le rispettive quantificazioni, sono ampiamente sufficienti a garantirne la neutralità finanziaria. Ritiene, quindi, opportuno l'espressione di un parere contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti i predetti emendamenti, ad eccezione della parte che configura un ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Morando, ritiene tuttavia necessario distinguere la fattispecie relativa agli emendamenti 2.202, 5.601 e 7.601, che presentano quantificazioni degli oneri manifestamente abnormi. Propone, pertanto, di esprimere avviso contrario su tali emendamenti, indicando espressamente i motivi della contrarietà in modo tale da fornire ai proponenti indicazioni utili per eventuali riformulazioni.

Propone, inoltre, di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore in quanto privi della quantificazione degli oneri.

Interviene, quindi, il sottosegretario TANZI per esprimere il proprio avviso conforme alle osservazioni svolte dal Presidente.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente AZZOLLINI propone, altresì, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame degli emendamenti 3.802, 7.761, 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 e 7.772, esprimendo invece l'opportunità che la Commissione renda, comunque, il parere sugli emendamenti finora trattati.

Su proposta del RELATORE, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo, nonché parere di nulla osta sugli emendamenti 1.276, 1.2000, 1.2001, 1.2002, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.262, 2.263, 2.264, 2.265, 2.269, 2.275, 2.276, 2.280, 2.281, 2.288, 2.289, 2.290, 2.291, 2.292, 2.293, 2.294, 2.295, 2.334, 2.363, 2.424, 2.448, 4.620, 5.659, 5.660, 5.661, 5.662, 5.663, 5.664 e 5.665 a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano soppresse le relative clausole di copertura e sull'emendamento 1.278 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, vengano soppresse le parole: «a decorrere dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa ai redditi per il 2003,».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.202, 5.601 e 7.601, per l'entità delle quan-

tificazioni degli oneri ivi indicate, nonché sugli emendamenti 1.4, 7.3, 7.661, 7.662, 7.663, 7.664, 7.665, 7.52, 5.800, 2.203, 2.252 (limitatamente al secondo periodo e alla relativa clausola di copertura finanziaria), 3.801, 4.601, 5.602, 7.1, 7.643, 7.659, 7.660, 7.775 e sulla lettera e) delle disposizioni di copertura relative agli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.4.

Esprime, infine, parere contrario sulle restanti parti degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e sull'emendamento 4.0.100, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.

Il seguito dell'esame degli emendamenti 3.802, 7.761, 7.764, 7.766, 7.768, 7.769 e 7.772 viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

110^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il Presidente-relatore PEDRIZZI, illustrando il provvedimento, sottolinea come le disposizioni in esso contenute rispondano, essenzialmente, all'esigenza di correggere un andamento dei saldi di finanza pubblica che, negli ultimi mesi, ha evidenziato diversi elementi di criticità: ciò vale, in particolare, per il fabbisogno di cassa, che ha registrato una crescita non pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti, essendosi attestato, alla fine del mese di settembre 2002, a 40.900 milioni di euro, a fronte dei 29.696 milioni di euro registrati nel medesimo mese dell'anno precedente.

Si tratta, dunque, di disposizioni volte a garantire, già nel 2002, il rispetto degli impegni assunti con il patto di stabilità e di crescita per quanto concerne i saldi di finanza pubblica.

Trovandosi di fronte all'esigenza di definire una manovra correttiva che potesse sortire effetti in un periodo di tempo limitato, fino alla fine dell'anno, il Governo ha giustamente tenuto conto della circostanza che l'andamento negativo dei conti pubblici, pur connesso principalmente al non soddisfacente andamento dell'economia, avesse trovato valido sup-

porto nel forte calo impositivo originato dallo sfruttamento, da parte di alcune categorie di soggetti, di generosi regimi agevolativi.

In effetti, come emerso nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, i dati più recenti trasmessi al Parlamento dal Ministero dell'economia e delle finanze evidenziano una vistosa contrazione del gettito IRPEG le cui dimensioni possono soltanto parzialmente essere ricondotte alla riduzione dei profitti in ragione del peggioramento delle condizioni economiche generali. A fronte di tale andamento si può, infatti, osservare che il gettito IVA segna un incremento, sia pure molto contenuto. La divaricazione tra il dato relativo all'IRPEG e quello relativo all'IVA evidenzia che, pur in presenza di una fase critica, che si è tradotta in una forte decelerazione del processo di crescita dell'economia, sono intervenuti ulteriori fattori riconducibili ad alcuni difetti della normativa tributaria.

Da qui l'intervento diretto, sostanzialmente, a ridimensionare o ad eliminare condizioni di ingiustificato privilegio di cui si sono potute avvantaggiare specifiche categorie di operatori economici.

Si tratta, peraltro, di un intervento coerente con quanto previsto nel disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale che, in tema di fiscalità delle imprese, intende conseguire una riduzione generalizzata ed equilibrata del prelievo, anche attraverso una riconsiderazione di alcuni regimi speciali e derogatori.

Il Presidente-relatore, soffermandosi, in particolare sull'articolo 1, rileva che il comma 1, alle lettere a) e b), contiene disposizioni che intervengono sui presupposti e sulle condizioni della rilevanza fiscale delle svalutazioni di partecipazioni.

La Camera ha apportato una serie di modifiche alla lettera a) stabilendo che, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, non negoziate in mercati regolamentati, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili. In secondo luogo, si stabilisce che le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del comma 1 in esame, sono rideterminate, senza tenere conto delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali e degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Conseguentemente, rispetto al testo originario del decreto legge, il campo di applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) viene circoscritto alle partecipazioni in società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.

Occorre osservare, a tal proposito, che non essendo stato richiamato esplicitamente il secondo comma dell'articolo 2359, si potrebbe ritenere che nella svalutazione di partecipazioni in società controllate indirettamente non si debba tener conto delle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda l'applicazione della norma alle società non residenti, il testo approvato dalla Camera ricomprende le relative disposizioni nella nuova lettera a-bis).

La lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 1, non modificata dalla Camera, stabilisce, ai soli fini fiscali, che le minusvalenze non realizzate, relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

La lettera c), modifica le modalità di applicazione della cosiddetta *Dual income tax*, di cui al decreto legislativo n. 466 del 1997.

Il relatore, dopo aver brevemente riassunto i criteri applicativi della DIT, ricorda che la lettera c) in parola preclude, in primo luogo, che la quota di reddito assoggettata a tassazione agevolata con un'aliquota del 19 per cento possa essere aumentata della variazione percentuale corrispondente al cosiddetto moltiplicatore, come previsto dalla modifica introdotta dal decreto legislativo n. 9 del 2000. al citato decreto n. 466.

In secondo luogo, la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, anziché al 6 per cento come stabilito dal Decreto Ministeriale del 29 marzo 2002, viene fatta coincidere con il saggio degli interessi legali, attualmente fissato al 3 per cento.

La Camera, inserendo un comma 1-*bis*, ha stabilito che, in alternativa a quanto disposto dalla precedente lettera c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, vigenti alla data del 24 settembre 2002, con alcune modificazioni.

In particolare, viene previsto che la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Nella sostanza, viene prevista una «sterilizzazione» degli incrementi del capitale investito corrispondenti all'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Inoltre, viene stabilito che l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero, per le società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati, al 22 per cento.

Per quanto concerne le misure in materia di riserve tecniche delle imprese di assicurazioni, la Camera dei deputati ha ampiamente modificato le relative disposizioni che ora sono contenute nei commi da 2 a 2-*quater*, dell'articolo 1.

In virtù delle correzioni apportate, l'intervento operato dal decreto viene ora ad articolarsi, da una parte, sulle riserve tecniche matematiche del ramo vita e, dall'altra, sulla variazione della riserva sinistri.

Per quanto concerne il ramo vita, la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative a particolari contratti.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute dovute dalle imprese di assicurazione.

Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2-*bis* dell'articolo 1 in esame, introdotto dalla Camera, stabilisce che l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve iscritte nel relativo bilancio. Il versamento deve essere effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Con riferimento al ramo danni, il comma 2-*quater* stabilisce che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la variazione della riserva sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. La stessa disposizione precisa che viene considerata componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

Il comma 3, come riformulato dalla Camera, prevede che l'acconto IRPEG per il 2002 debba essere calcolato assumendo come imposta del periodo precedente, su cui è parametrata appunto la misura dell'acconto, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2-*quater*.

Il relatore richiama l'attenzione sul fatto che nel comma 3 in esame non viene richiamato il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 1, inserito dalla Camera, che individua un'opzione alternativa di calcolo DIT rispetto all'applicazione delle disposizioni recate dalla lettera c) del comma 1.

Conseguentemente, sembrerebbe impedito ai contribuenti di calcolare l'acconto IRPEG 2002 assumendo come imposta del periodo precedente (su cui è parametrata appunto la misura dell'acconto) quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1-*bis*, che potrebbe costituire, invece, l'opzione applicativa della DIT preferita.

Il comma 4 introduce, a decorrere dal periodo d'imposta 2002, un monitoraggio sulle cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dalle quali siano derivate minusvalenze di importo complessivo superiore a 5 milioni di euro. L'importo è stato così ridotto dalla Camera, rispetto ai 10 milioni di euro previsti nel testo originario del decreto-legge.

Nello stesso comma 4, la Camera ha inserito ulteriori tre periodi aggiuntivi.

Con tali disposizioni si è inteso disciplinare gli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2002. Tale sentenza si riferiva alla copertura di posti vacanti dal quinto al nono livello dell'Amministrazione finanziaria mediante ricorso, per una parte significativa dei posti stessi, a procedure di riqualificazione riservate al personale in-

terno. La Corte ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità delle disposizioni di cui alla legge n. 549 del 1995 e di cui alla legge n. 133 del 1999, che avevano introdotto tale procedura. Si tratta di una questione di indiscutibile rilievo, non soltanto per l'elevato numero di lavoratori interessati (circa 19 mila), ma anche per la stessa Amministrazione finanziaria, la cui funzionalità può essere messa a repentaglio da una perdurante condizione di precarietà.

In particolare, la disposizione introdotta dalla Camera stabilisce che i pubblici dipendenti cui sono state attribuite qualifiche funzionali superiori in base alle procedure di riqualificazione previste per il personale del Ministero delle finanze (di cui all'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995) continuino a percepire, a titolo individuale ed in via provvisoria, il trattamento economico di cui attualmente godono e a svolgere le funzioni loro oggi attribuite.

Il comma 5, nel testo modificato dalla Camera, consente al contribuente di evitare eventuali accertamenti tributari, ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione e scissione, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 358 del 1997, mediante il versamento di una somma pari al 6 per cento dei predetti maggiori valori, da versare in due rate di pari importo, la prima entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi legali, entro il 28 febbraio 2004.

Infine, il comma 5-bis dell'articolo 1, inserito dalla Camera, include i settori della pesca e dell'acquacoltura tra quelli per i quali è fruibile l'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 come risultante dalle modifiche recentemente apportate dal decreto-legge n. 138 del 2002. Si ricorda che, attualmente, il testo del medesimo articolo 8 comprende tra le attività agevolate le sole attività di trasformazione dei prodotti ittici e dell'acquacoltura.

Passando all'illustrazione dell'articolo 2, il relatore fa presente che esso consente la fruizione del credito di imposta per le nuove assunzioni, di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per il secondo semestre dell'anno in corso. La disposizione interviene su una materia sulla quale si sono registrate diffuse preoccupazioni suscitate, in primo luogo, dall'adozione del decreto-legge n. 138 del 2002.

Tuttavia, considerato l'avvenuto esaurimento delle risorse per il 2002, si stabilisce che i crediti d'imposta maturati sulla base dell'incremento occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei predetti mesi possono essere utilizzati a decorrere da gennaio 2003, in quote mensili non superiori ad un terzo del totale .

Nel corso dell'esame presso la Camera il testo del comma 2 è stato integrato, a maggiore garanzia dei soggetti interessati, escludendo esplicitamente l'obbligo dell'eventuale restituzione dei crediti di imposta fruiti con riferimento agli incrementi dei lavoratori rilevati effettuati fino alla data del 7 luglio 2002.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di accise e di determinazione della base imponibile IRAP relativamente a specifiche agevolazioni fiscali, segnatamente per il settore dell'autotrasporto.

Per quanto concerne le modificazioni apportate dalla Camera, si segnala che il nuovo comma 2-*bis*, sempre in materia di accise, estende il campo di applicazione dell'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'accisa sul gas metano.

La Camera dei deputati ha poi introdotto due nuovi commi, il 2-*ter* e il 2-*quater* che prevedono misure di sostegno ai processi di ristrutturazione e di innovazione del comparto dell'autotrasporto, dell'intermodalità e delle infrastrutture per la nautica da diporto.

Infine, la Camera ha introdotto un nuovo comma 2-*quinqüies* in base al quale, con decorrenza 1° gennaio 2003, si ribadisce il principio dell'assoggettamento di tutti i contributi erogati a norma di legge alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'articolo 4 reca numerose disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini. Nel corso dell'esame da parte della Camera, a tale articolo sono state apportate diverse modifiche e integrazioni.

Tra le altre, il nuovo comma 2-*quinqüies* interviene sui commi 7 ed 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2002.

Ricorda poi che il citato comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge n. 138 del 2002, diretto a garantire le esigenze di cassa dello Stato, dispone che i concessionari e commissari governativi devono anticipare, senza diritto ad interessi, il versamento degli importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti, per l'anno 2002, nel comma 6 del medesimo articolo 3.

La modifica approvata dalla Camera, sul punto, stabilisce che l'aggio, per la quota corrispondente alla differenza tra il predetto valore dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo effettivamente riscosso in detto anno, possa essere imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato civilistico e fiscale dell'esercizio 2002, al fine di evitare eventuali riflessi negativi sui bilanci di esercizio delle aziende concessionarie.

Altre disposizioni inserite dalla Camera riguardano le norme sulla riscossione dei tributi da parte dei comuni e dei concessionari.

Sempre nell'ambito dell'articolo 4, il relatore evidenzia che nel corso dell'esame presso la Camera è stato aggiunto un nuovo comma 3-*bis*) che dispone la proroga, rispettivamente al 30 novembre e al 16 dicembre 2002, dei termini attualmente stabiliti nel 30 settembre e nel 16 novembre per l'assegnazione di beni ai soci da parte delle imprese.

L'articolo 5 prevede che fra gli atti soggetti ad imposta di bollo, oltre a vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, debbano essere inclusi anche i vaglia cambiari della Banca d'Italia

L'articolo 6 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il Presidente-relatore fa poi presente che il provvedimento in esame è calendarizzato per l'Assemblea da martedì prossimo, 12 novembre: conse-

guentemente, sono del tutto evidenti i tempi ristretti a disposizione della Commissione per un esame approfondito, soprattutto nel caso si intendano presentare eventuali emendamenti. Propone pertanto di non presentare emendamenti in Commissione, senza ovviamente pregiudicare la possibilità di approfondire il contenuto di eventuali proposte emendative da presentare comunque in Aula, utilizzando il tempo a disposizione per un'ampia discussione generale.

A tal proposito, chiede al rappresentante del Governo se sia o meno d'accordo con tale impostazione ed eventualmente quali modifiche il Governo intenda apportare al provvedimento.

Il sottosegretario MOLGORA, prendendo la parola, conferma che il Governo intende modificare in due punti il decreto-legge: in primo luogo, si ritiene opportuno riconsiderare la modifica apportata dalla Camera alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, che appare restringere eccessivamente il campo di applicazione della disposizione antielusiva in essa contenuta.

Occorre, inoltre, modificare il comma 3 del medesimo articolo 1, al fine di ricomprendervi anche il riferimento al comma 1-*bis* dello stesso articolo.

Il senatore TURCI dichiara di poter concordare con la proposta del Presidente, anche se la propria parte politica ha serie perplessità sul provvedimento. Ritiene comunque di dover anticipare un problema da sottoporre all'attenzione del Governo e da tramutare, al momento opportuno, in apposito emendamento. Si tratta in particolare della necessità di equiparare il trattamento fiscale delle cooperative a proprietà indivisa (ai fini IR-PEG) a quella degli istituti autonomi per le case popolari per quanto riguarda i contributi pubblici concessi alle prime, al fine di non gravare eccessivamente gli utenti di tale tipo di cooperativa.

Il sottosegretario MOLGORA si dichiara disposto a verificare il contenuto dell'emendamento in questione.

Il senatore CASTELLANI si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente-relatore, volta a non presentare emendamenti in Commissione, anche se la propria parte politica manifesta una piena contrarietà al provvedimento.

La senatrice THALER AUSSERHOFER sottolinea che sarebbe forse meglio approfondire in Commissione l'esame del provvedimento, anche con la presentazione di appositi emendamenti.

Il presidente PEDRIZZI ribadisce quanto da lui già affermato in precedenza e cioè la mancanza di tempo necessario alla Commissione per un esame approfondito anche degli emendamenti. A suo parere, in Assemblea

occorrerà anche valutare la possibilità di far slittare di una settimana il termine per il pagamento dell'acconto delle imposte (IRPEG).

Dopo una breve interlocuzione del senatore EUFEMI, il PRESIDENTE preso infine atto dell'orientamento prevalente della Commissione, per salvaguardare tuttavia il diritto di altri senatori non appartenenti alla Commissione stessa di presentare eventuali emendamenti, stabilisce per domani, mercoledì 6 novembre alle ore 9, il termine per la presentazione degli stessi.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRUNALE sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-00515 da lui stesso a suo tempo presentata.

Il presidente PEDRIZZI sottolinea che l'interrogazione sarà sollecitamente messa all'ordine del giorno della Commissione non appena il Governo farà presente di essere pronto a rispondere.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

140^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(784) CUTRUFO ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma

(1140) BATTISTI ed altri. – Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il presidente ASCIUTTI comunica che sugli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dalla relatrice Bianconi, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 ottobre scorso, sono pervenuti i prescritti pareri.

Si passa quindi alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione accoglie gli articoli 1 e 2 del testo unificato predisposto dalla relatrice, cui non erano stati presentati emendamenti.

In sede di articolo 3, il presidente ASCIUTTI illustra l'emendamento 3.1, volto ad assegnare al Fondo ordinario per gli enti di ricerca una dotazione aggiuntiva da destinare all'Istituto S. Pio V. Ciò, al fine di rece-

pire le indicazioni emerse nel dibattito relative al rischio che l'inclusione dell'Istituto fra i destinatari del Fondo ordinario potesse andare a detrimento degli altri enti finanziati attraverso il medesimo Fondo.

Su tale emendamento, si esprime in senso favorevole la relatrice BIANCONI, che ritira nel contempo l'emendamento 3.2 da lei presentato, per recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio, prima che emergesse la legittima preoccupazione richiamata dal presidente Ascutti.

Anche il vice ministro POSSA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 che, posto ai voti, risulta accolto così come, con separata votazione, l'articolo 3 del testo unificato come emendato.

La Commissione conferisce infine alla relatrice Bianconi mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato predisposto per i disegni di legge nn. 784 e 1140, con la modifica accolta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – aveva avuto luogo la relazione introduttiva del senatore Compagna.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, ha nuovamente la parola il relatore COMPAGNA, il quale ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo. Ciò, tanto più in quanto il Senato si accinge a decidere sulle modalità e i tempi di discussione in Aula del provvedimento stesso che – ricorda – ha natura di legge ordinaria, così come del disegno di legge n. 1187, in materia di devoluzione, che riveste invece carattere costituzionale.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, registrando una assoluta mancanza di chiarezza nel progetto complessivo di ripartizione delle competenze fra Stato, regioni ed enti locali, anche alla luce del parallelo disegno di legge n. 1187, in materia di devoluzione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore Compagna.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Documento concernente l'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione dell'Erbario tropicale di Firenze (n. 152)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice Vittoria FRANCO, la quale ricorda che l'Erbario tropicale di Firenze custodisce una delle più importanti raccolte di piante tropicali del mondo. Ella ne rammenta altresì l'originaria istituzione, quale Erbario e Museo coloniale con sede in Roma nel 1904, indi trasferito a Firenze nel 1918 presso l'Istituto di studi superiori, ora Università degli studi.

La relatrice richiama poi la procedura prevista dal decreto legislativo n. 419 del 1999 che ha prefigurato diverse misure di razionalizzazione per una serie di enti pubblici vigilati da diversi Ministeri, su parte dei quali la Commissione ha già avuto modo di esprimersi. Si tratta ora di procedere alla razionalizzazione dell'Erbario tropicale per il quale, in accordo con l'Istituto stesso, il Governo propone la trasformazione in struttura universitaria dell'Università di Firenze. Trattandosi di procedura del tutto concordata con le istituzioni interessate, ella raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (n. 151)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI, il quale osserva anzitutto che lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca completa il processo di riordino della struttura amministrativa competente in materia di istruzione già avviato con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha accorpato il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dalla XIV legislatura.

L'accorpamento riflette del resto l'evoluzione delle funzioni statali in materia di istruzione e ricerca, che ha portato all'attribuzione di una crescente autonomia, sia pure variamente configurata, alle istituzioni scolastiche, agli atenei e agli enti di ricerca. La conseguente riduzione dei compiti amministrativi in senso stretto ed il parallelo ampliamento delle funzioni di governo impone dunque un ridisegno del Ministero in termini di maggiore snellezza burocratica ed efficacia di indirizzo.

In tal senso occorre quindi disciplinare l'organizzazione del Ministero unificato, superando il pur recente riassetto operato per ciascuno dei due

settori da cui il Ministero trae origine, rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000 per la Pubblica istruzione e n. 447 del 1999 per l'Università e la ricerca, del resto espressamente adottati in via transitoria rispetto al definitivo accorpamento. Completare il processo di unificazione appare pertanto un atto da un lato dovuto e, dall'altro, essenziale alla riorganizzazione e al buon funzionamento dell'apparato amministrativo unificato.

Né va dimenticato che gli uffici di diretta collaborazione del Ministro sono stati già unificati con decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 2002, su cui peraltro la Commissione non riuscì ad esprimere il proprio parere, atteso che il provvedimento presentava margini di incertezza sull'invarianza della spesa e il Governo non trasmise in tempo utile la relazione tecnica che la Commissione bilancio aveva richiesto.

Il provvedimento in esame certifica invece che dalla sua attuazione non derivano aggravii di spesa (articolo 12), come confermato dal concerto accordato dai Ministeri dell'economia e della funzione pubblica, compensando fra l'altro l'aumento di quattro posti di livello dirigenziale generale con una contestuale riduzione di nove posti di livello dirigenziale non generale.

Quanto al dettaglio dello schema di regolamento, il Presidente relatore ricorda che esso individua tre Dipartimenti (per l'istruzione, articolato in quattro Direzioni generali; per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, articolato in tre Direzioni generali; per la ricerca, articolato in tre Direzioni generali), sei Servizi extradipartimentali di livello dirigenziale generale e 18 uffici scolastici regionali anch'essi di livello dirigenziale generale. Precedentemente, i Dipartimenti erano analogamente tre (due presso il Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente competenti per lo sviluppo dell'istruzione e i servizi nel territorio, e uno presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, competente per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici). Le Direzioni generali erano invece sette, di cui tre presso il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e quattro presso il Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione. Il Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si articolava invece in due servizi di livello dirigenziale generale. I Servizi extradipartimentali erano infine tre, tutti presso il Ministero della pubblica istruzione. Ne consegue che, se resta invariato il numero dei Dipartimenti, peraltro fissato dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 300 del 1999, aumenta da 12 a 16 il numero delle strutture di livello dirigenziale generale. Tale aumento è tuttavia compensato – come si è detto – da una riduzione di nove posizioni di livello dirigenziale non generale. Restano invece invariati i posti di capo Dipartimento e le unità di personale non dirigenziale. Il personale dei due *ex* Ministeri confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Presidente relatore si sofferma quindi sul Dipartimento per l'istruzione, che accorpa tutte le strutture relative all'istruzione non universitaria

ed ha competenza in materia di ordinamenti, curricoli, programmi, istruzione post-secondaria, studenti, politiche sociali, riequilibrio territoriale, personale della scuola, servizi amministrativi e scolastici, rapporti con i servizi formativi delle regioni e degli enti locali, scuola-lavoro, IRRE. Esso si articola in solo quattro Direzioni generali, competenti rispettivamente per gli ordinamenti scolastici, per lo studente, per l'istruzione post-secondaria e i rapporti con i servizi formativi delle regioni e degli enti locali, per il personale della scuola.

Si registra così una sensibile riduzione delle Direzioni generali (che prima erano sette), secondo una scelta coerente con l'autonomia scolastica, del resto apprezzata anche nel parere del Consiglio di Stato.

Quanto al Dipartimento per l'università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Presidente relatore precisa che esso si occupa essenzialmente dell'indirizzo, coordinamento, finanziamento, monitoraggio e valutazione, diritto allo studio, raccordo con gli altri sistemi formativi sia per l'università che per l'alta formazione artistica. Ne richiama altresì l'articolazione in tre Direzioni generali, competenti rispettivamente per l'università, per lo studente e il diritto allo studio, per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Al riguardo, egli fa presente peraltro che il Consiglio di Stato, considerata anche la scissione delle funzioni relative alla ricerca in un autonomo Dipartimento, ha rilevato criticamente la significativa crescita del numero delle Direzioni generali dei due nuovi Dipartimenti che, nonostante rispetti il principio dell'invarianza della spesa, dovrebbe essere più specificamente motivata con l'indicazione dei nuovi compiti e delle nuove esigenze organizzative che la giustificano.

Egli non giudica invece condivisibili le perplessità del Consiglio di Stato sulla collocazione della Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica in questo Dipartimento piuttosto che nel Dipartimento per l'istruzione, atteso che la legge di riforma n. 508 del 1999 sancisce inequivocabilmente il livello universitario delle istituzioni di alta formazione artistica.

Quanto infine al Dipartimento per la ricerca, il Presidente relatore chiarisce che esso si occupa delle attività di indirizzo, programmazione, coordinamento, finanziamento degli enti di ricerca non strumentali, monitoraggio e valutazione, partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali, integrazione fra ricerca applicata e pubblica e si articola in tre Direzioni generali, competenti rispettivamente per le relazioni internazionali, per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, per gli enti pubblici di ricerca. In proposito, egli dichiara di condividere pienamente la scelta di dedicare un intero Dipartimento alla ricerca, anche in considerazione della necessità di assegnare maggiore attenzione ad un settore particolarmente delicato sul piano nazionale ed internazionale.

Il Presidente relatore si sofferma poi sui Servizi extradipartimentali, che sono preposti all'esercizio di compiti strumentali di interesse comune ai tre Dipartimenti e forniscono il supporto necessario all'Amministrazione centrale e periferica per l'esercizio dell'attività amministrativa, se-

condo le direttive generali del Ministro. Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che ne sono previsti sei, competenti rispettivamente per gli affari finanziari e bilancio, per gli affari internazionali, per la comunicazione istituzionale, per il personale del Ministero, per gli studi e la programmazione, per i sistemi informativi.

A tale proposito, il Presidente relatore fa presente che, a giudizio del Consiglio di Stato, la presenza di servizi di livello dirigenziale generale al di fuori dei Dipartimenti non appare, in linea generale, rispondente al modello organizzativo per Dipartimenti introdotto dal decreto legislativo n. 300 del 1999, che implica la configurazione del Dipartimento come struttura autonoma e autosufficiente, all'interno della quale sono collocati i servizi strumentali di supporto. È sì vero – prosegue – che l'articolo 75, comma 2, del predetto decreto legislativo prevede la possibilità di individuare per la Pubblica istruzione servizi autonomi di supporto, ma comunque in numero non superiore a tre e solo in via transitoria. Giudica quindi condivisibile l'osservazione del Consiglio di Stato sulla necessità di un'adeguata motivazione del carattere non ancora definitivo dell'organizzazione del Ministero e comunque sull'opportunità di ridurre il numero dei Servizi extradipartimentali al massimo di tre previsto dal predetto articolo 75, comma 2.

Quanto alle competenze dei suddetti Servizi, egli rileva una potenziale sovrapposizione fra il ruolo del Servizio per gli affari internazionali e la Direzione generale per le relazioni internazionali del Dipartimento per la ricerca. Qualora si ritenesse di conservare fra i Servizi extradipartimentali anche quello per gli affari internazionali, occorrerebbe dunque chiarire che esso si occupa solo degli affari internazionali relativi all'istruzione e all'università.

Il Presidente relatore richiama, da ultimo, l'articolo 9 dello schema di regolamento, che assegna ai 18 uffici scolastici regionali le funzioni già spettanti agli uffici periferici della Pubblica istruzione, fatte salve le competenze riconosciute all'autonomia scolastica. Ciascuno di essi si articola, prosegue, a livello provinciale e/o subprovinciale, in centri servizi amministrativi; presso ciascuno di essi è altresì costituito un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.

Al riguardo, egli ricorda le osservazioni del Consiglio di Stato, secondo cui tali disposizioni non tengono ancora conto del nuovo assetto della pubblica istruzione conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha fra l'altro elevato a rango costituzionale l'autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotto il principio della «sussidiarietà orizzontale» ed ha attribuito in via generale le funzioni amministrative ai comuni, demandando agli ulteriori livelli di governo i compiti di programmazione, indirizzo e fissazione di regole generali.

A ciò, si aggiungono le ulteriori innovazioni in corso, conseguenti alla piena attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione e alla devolu-

zione di ulteriori compiti amministrativi a regioni e comuni. Una volta definito il nuovo assetto dell'istruzione, il Presidente relatore ritiene che occorrerà dunque probabilmente rimettere mano all'organizzazione del Ministero, tenendo conto del fatto che la tendenza in atto accentua i suoi compiti di indirizzo e coordinamento rispetto a quelli gestionali e operativi. In questa ottica, potrebbe divenire indispensabile ripensare il ruolo degli uffici scolastici regionali, così come la collocazione presso di essi della predetta struttura a composizione mista.

Nel ricordare infine che il Consiglio di Stato ha espresso un parere favorevole sullo schema di regolamento in esame, raccomandando correzioni di mero carattere formale, senz'altro condivisibili, propone quindi a sua volta l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, riservandosi di recepire eventuali osservazioni che emergeranno nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente l'ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 153)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO, il quale ricorda preliminarmente che nel febbraio scorso la Commissione fu chiamata ad esprimere il proprio parere su una prima ripartizione di massima dei fondi destinati nel 2002 agli enti, istituti ed associazioni vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra enti afferenti la Pubblica istruzione (cui erano destinati circa 8 milioni di euro) ed enti afferenti l'Università e la ricerca (cui erano destinati circa 11 milioni di euro). Su tale primo riparto, la Commissione non espresse peraltro parere per mancanza del numero legale.

Successivamente, la Commissione fu chiamata ad esprimersi sul dettaglio del riparto degli 8 milioni di euro destinati alla Pubblica istruzione, su cui manifestò un orientamento favorevole nell'aprile scorso.

Con l'atto in titolo, il Governo sottopone quindi al Parlamento il riparto dettagliato degli 11 milioni di euro destinati all'Università e alla ricerca e, in particolare, agli istituti scientifici speciali. Si tratta, ricorda, degli istituti disciplinati dal decreto ministeriale n. 623 del 1996, che ha fra l'altro individuato precisi criteri e modalità per la concessione dei contributi. Con decreto n. 802 dello scorso 10 giugno, è stata poi istituita una commissione per la valutazione delle richieste di contributo. Tale commissione si è riunita più volte per l'esame delle 86 domande complessivamente presentate, concludendo i propri lavori con l'espressione di un parere favorevole su 72 di esse.

Nel raccomandare l'espressione di un parere favorevole, il relatore osserva infine che in futuro occorrerà evitare che trascorra troppo tempo tra il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande e l'effettiva erogazione del contributo. Chiede inoltre chiarimenti al rappresentante del Governo sulle verifiche effettuate dal Ministero con riferimento all'utilizzo effettuato dagli enti dei contributi ricevuti. A parte la relazione sull'attività dell'anno precedente, manca infatti ogni riscontro sull'attività dell'anno in corso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARINO rileva criticamente la riduzione dei contributi disposti in favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli. Si tratta infatti, ricorda, di un ente di enorme prestigio nazionale ed internazionale, che si caratterizza per una produzione scientifica di estremo rilievo ed una significativa formazione post universitaria. Invita pertanto il relatore ad inserire, nel proprio parere, un richiamo all'inopportunità di ridurre gli stanziamenti destinati all'Istituto, tanto più che esso opera in una realtà locale caratterizzata da tristi fenomeni di devianza, cui occorre opporre con fermezza i valori positivi della cultura.

Il senatore COMPAGNA richiama l'interrogazione da lui presentata insieme ad altri senatori sull'Istituto di studi filosofici di Napoli, cui si augura il Governo voglia dare risposta, anche alla luce delle osservazioni del senatore Marino, prima della conclusione dell'esame dell'atto in titolo.

Il presidente ASCIUTTI fa presente che l'interrogazione è stata assegnata a risposta in Commissione solo oggi. Si tratta tuttavia, ricorda, della trasformazione di una interrogazione da tempo presentata a risposta scritta, cui il Governo non aveva ancora dato seguito. Si augura quindi che essa possa essere svolta in Commissione già la settimana prossima e in tal senso assicura il proprio impegno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 784 E 1140

Art. 3.

3.1

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – legge n. 549 del 1995 sono aumentati di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, con riserva della predetta cifra a favore dell'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma.

1-bis. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.2

BIANCONI, *relatrice*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, all'Istituto di studi politici "S. Pio V" è riconosciuto, a decorrere dal 2003, un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nell'ambito delle risorse quantificate annualmente dalla Tabella C, alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – legge n. 549 del 1995».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

138^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mammola e Viceconte.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1247) DE ZULUETA ed altri. – Norme per il recupero del relitto del Ferry Boat FI 74 e delle salme delle vittime del naufragio del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver ricordato che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere sia sul testo che sugli emendamenti, invita il relatore a dare illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 da lui presentati insieme al senatore Cicolani.

Il relatore, senatore Paolo BRUTTI illustra quindi gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Sui due emendamenti esprime parere favorevole il rappresentante del Governo, sottosegretario Viceconte.

Verificata la presenza del numero legale, posti separatamente ai voti i due emendamenti risultano accolti, indi, posto ai voti, è accolto l'articolo 1 nel testo modificato.

Il RELATORE illustra quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Sui due emendamenti 2.1 e 2.2 esprime parere favorevole il sottosegretario Viceconte.

Posti separatamente ai voti i due emendamenti risultano accolti così come risulta accolto l'articolo 2 nel testo modificato. Data la modifica del testo testé deliberata il PRESIDENTE propone la seguente riformulazione del titolo del disegno di legge: «Norme per il recupero delle salme delle vittime del naufragio del *ferry boat* FI 74 del Natale 1996 nelle acque antistanti Porto Palo di Capo Passero e la costruzione di un sacrario interreligioso».

La Commissione conviene.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 1247 con le modifiche testè accolte.

(346) MARINI. – *Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari*, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il sottosegretario MAMMOLA chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

La Commissione accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002 E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2002.

Il PRESIDENTE avverte che l'orario della seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 novembre 2002, già fissato per le ore 8,30 è posticipato alle ore 9, mentre l'orario della seduta antimeridiana di giovedì 7 novembre 2002, già fissato per le ore 9, è anticipato alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1247

Art. 1.

1.1

Il Relatore, CICOLANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei resti dell'imbarcazione Ferry Boat FI 74» e dopo le parole: «delle vittime del naufragio» aggiungere le seguenti: «dell'imbarcazione Ferry Boat FI 74».

1.2

Il Relatore, CICOLANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Per la realizzazione del sacrario interreligioso e il recupero delle salme è assegnato al Comune di Capo Passero (località Porto Palo) un contributo pari a 2 milioni di euro».

Art. 2.

2.1

Il Relatore, CICOLANI

Al comma 1, le parole: «valutato in euro 5.164.000» sono sostituite dalle seguenti: «valutato in euro 2.000.000».

2.2

Il Relatore, CICOLANI

Al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalla seguente: «medesimo».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

100^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali, Alemanno, accompagnato dal dottor Giuseppe Ambrosio, capo Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali

Il PRESIDENTE rileva preliminarmente che il tema oggetto dell'odierna indagine costituisce un argomento che al contempo divide ed appassiona e sottolinea l'estremo interesse della Commissione e del Parlamento ad approfondire tale importante tematica. Dà quindi la parola al ministro Alemanno per il suo intervento.

Il ministro ALEMANNI osserva preliminarmente che, negli ultimi anni, il dibattito sulla produzione e sull'impiego degli organismi transgenici (OGM), in campo agricolo ed alimentare, si è sviluppato attorno ai problemi etici, ecologici e, soprattutto, igienico-sanitari, e che l'interesse si è prevalentemente concentrato sul quesito, ancora oggi irrisolto, dell'innocuità o meno degli stessi organismi transgenici, con una generale sottovalutazione degli aspetti economici e politici, di cui si dovrebbe invece tenere maggiormente conto ai fini di una serena ed obiettiva valutazione riguardo alla possibile convenienza per il sistema agroalimentare nazionale ad aprirsi o meno all'impiego delle biotecnologie. È necessario chiarire se l'opzione transgenica possa essere compatibile con le caratteristiche produttive e con gli obiettivi di sviluppo del sistema agroalimentare nazionale, nonché con la domanda e con le aspettative del consumatore riguardo al ruolo dell'agricoltura nella società.

La valutazione della convenienza all'impiego di OGM in campo agroalimentare deve, dunque, essere effettuata ad almeno tre livelli: produttivo, commerciale e politico-strategico. A livello produttivo – prosegue il Ministro – il parametro cui fare riferimento è il rapporto costi-benefici sia per le singole aziende, che per l'intero sistema agroalimentare: la quasi totalità delle colture transgeniche si caratterizza, o per tollerare l'impiego di erbicidi dissecanti totali (77 per cento degli ettari coltivati) o per resistere a determinati insetti patogeni (15 per cento degli ettari coltivati), posto che, al momento, attraverso la produzione di OGM si mira al perseguimento di fini produttivistici e non alla realizzazione di obiettivi di miglioramento della sicurezza e della qualità alimentare. Non a caso, le specie vegetali maggiormente interessate dalla presenza di OGM rientrano tutte nel gruppo delle cosiddette *commodities* (soia, mais, cotone, cotone, colza) e, sempre non per caso, queste sono coltivate in paesi come USA, Argentina, Canada e Cina, che dispongono di grandi estensioni territoriali e presentano modelli di agricoltura di tipo estensivo, o comunque a bassa intensità, in quanto queste forme di agricoltura meglio di altre consentono di massimizzare i benefici e rendere minimi i costi, non solo economici, ma anche di rischio ambientale, conseguenti all'impiego di OGM, mentre nella realtà agricola italiana le imprese con più di 50 ettari sono circa il 2 per cento del totale.

Un'ulteriore difficoltà all'impiego di OGM è data dai costi che si determinerebbero per assicurare la segregazione e quindi la coesistenza tra agricoltura OGM e convenzionale.

Il Ministro richiama al riguardo i risultati, presentati nello scorso mese di maggio, di una ricerca commissionata all'Istituto per gli studi di prospettive tecnologiche di Siviglia dalla Commissione UE, dal quale è emerso che, in Europa, un'eventuale diffusione dal 10 al 50 per cento delle coltivazioni OGM determinerebbe: un aumento fino al 10 per cento dei costi di produzione per gli agricoltori tradizionali (che sarebbero così messi fuori mercato, o comunque in grave difficoltà) e la probabile chiusura delle imprese impegnate nel settore dell'agricoltura biologica.

Per agricolture come quella italiana, in caso di apertura agli OGM, il parametro del rapporto tra costi e benefici potrebbe invece risultare troppo elevato: la riduzione dei costi di cui dovrebbero beneficiare i coltivatori di varietà OGM, non potrebbe, in alcun caso, essere tale da compensare, né l'aggravio dei costi per il resto del sistema, né la probabile perdita di una forma di agricoltura (quella biologica) che rappresenta comunque un'importante realtà economica, peraltro in espansione. Il problema della coesistenza tra agricoltura OGM e convenzionale è di fondamentale importanza al fine di garantire una serie di diritti individuali e collettivi che vanno dalla libertà di scelta del consumatore, alla libertà di impresa, alla tutela dei valori economici, storici e culturali del patrimonio costituito dal complesso delle nostre produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

A livello commerciale, infatti, non si può non considerare che, in Italia, più del 70 per cento dei cittadini risultano contrari all'impiego di organismi transgenici in campo agricolo ed alimentare. I consumatori che all'estero si rivolgono ai prodotti italiani intendono acquistare, non solo un semplice alimento, ma anche esprimere apprezzamento per il modello alimentare d'origine, difficilmente garantito dagli OGM. Anche il consumatore italiano, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, oramai da anni, presta crescente attenzione verso la qualità che non riguarda solo gli aspetti igienico-sanitari, ma anche quelli organolettici, nutrizionali, di composizione, di natura e di origine delle materie prime. Ne discende che per accettare gli OGM non può essere sufficiente che «non facciano male», perché è scontato che nessun prodotto alimentare, per essere tale, possa nuocere alla salute.

Alla libertà di scelta del consumatore si associa un altro fondamentale diritto che è necessario tutelare: la libertà di impresa. L'introduzione delle coltivazioni OGM, infatti, oltre a determinare un inevitabile aumento dei costi di produzione delle forme di agricoltura convenzionale, comporterebbe l'emergenza del rischio del cosiddetto flusso genico, ossia della contaminazione, i cui effetti, specie in un Paese con le caratteristiche geografiche ed orografiche dell'Italia, potrebbero risultare irreversibili. Ne discende che, a prescindere dagli evidenti rischi ambientali i cui costi ricadrebbero sulla collettività, si verrebbe, comunque, a creare una situazione in cui sarebbe di fatto molto difficile, se non impossibile, svolgere attività agricole di tipo convenzionale: da qui, fermo restando il rischio di incalcolabili danni economici ed ambientali, la violazione dell'inalienabile diritto individuale della libertà di impresa. A parti invertite – prosegue il ministro Alemmano – si potrebbe obiettare che la difesa dell'agricoltura convenzionale impedisce lo sviluppo di quella OGM: è tuttavia evidente che, essendo la prima ad essere posta a rischio dalla seconda e non il contrario, ragionevolezza e buon senso vorrebbero che una eventuale apertura agli OGM non dovesse avvenire prima di essere in grado di assicurare la segregazione delle filiere-OGM da quelle OGM-free.

Il futuro dell'agricoltura italiana non si gioca, né si potrà giocare, sul piano della competitività pura e semplice (dove conta solo il livello dei costi di produzione) e della concorrenza aperta a livello mondiale, ma

sul terreno della valorizzazione delle peculiarità del comparto primario. Nell'attuale fase evolutiva del commercio mondiale, dominata dall'avanzamento del processo di globalizzazione, il mantenimento della tipicità e delle identità territoriali assume un rilievo strategico particolare, in quanto solo valorizzando e preservando le diverse identità dell'agricoltura italiana sarà possibile creare i presupposti, affinché ciascuna di esse possa ricavarci una dimensione propria e, quindi, possa essere riconosciuta ed apprezzata dal mercato.

Si fa spesso confusione tra l'utilizzo e la produzione OGM: è evidente che se un OGM non è dannoso per la salute possa essere consumato. Dovrebbe però essere altrettanto evidente che produrre un OGM è una cosa ben diversa dal consumarlo. La produzione OGM comporta, infatti, l'insorgenza dei richiamati rischi di compatibilità, di inquinamento e di irreversibilità che, nel complesso, farebbero perdere all'agricoltura italiana il vantaggio comparato di cui gode, in termini di tipicità e di qualità, rendendola, di fatto, più esposta di quanto già non lo sia oggi alla concorrenza estera.

La produzione e l'immissione in commercio di organismi transgenici – prosegue il ministro Alemanno – genera contrapposizioni e conflitti di interesse forti: a livello produttivo tra i coltivatori di OGM e gli agricoltori convenzionali, a livello commerciale tra i produttori di OGM e la stragrande maggioranza dei consumatori, perché la questione stessa degli OGM si fonda sul conflitto di interesse disceso dall'estensione del brevetto industriale alle scoperte genetiche (decisa, nel 1994, nel quadro dell'accordo conclusivo dell'Uruguay Round). Alla luce di tale decisione, le imprese multinazionali che, nel mondo, operano nel settore della produzione degli OGM, si sono contestualmente impegnate nell'acquisizione delle principali ditte sementiere, con l'obiettivo strategico di sostituire le sementi tradizionali con quelle transgeniche (sulle quali le imprese multinazionali detengono i diritti di brevetto), acquisendo, così, il controllo del mercato di tali, importanti fattori produttivi e, quindi, della produzione agricola a livello mondiale.

Alla luce del citato conflitto di interessi il problema del contemperare i diritti delle imprese multinazionali (per le quali la produzione degli OGM è sicuramente un affare) e i diritti dei consumatori (ai quali non sembra derivare alcun particolare vantaggio da tali prodotti) va affrontato non solo sul piano economico ma anche politico, in quanto in conseguenza della brevettabilità delle scoperte genetiche il controllo di un settore strategicamente importante, quale quello agricolo, si potrebbe trasferire dalle realtà statuali a un ristretto numero di soggetti privati. Proprio tali considerazioni debbono indurre a cercare un punto di incontro e di equilibrio tra i diversi interessi in campo: è cioè necessario che la politica consenta di giungere quanto prima alla definizione di una chiara linea di indirizzo riguardo alla possibilità che l'agricoltura italiana si apra o meno alle coltivazioni transgeniche.

Alla luce di tali considerazioni il ministro Alemanno passa ad illustrare gli obiettivi assunti e le iniziative da intraprendere: in primo luogo,

mettere a punto una rete di monitoraggio sulla presenza di materiale transgenico nei prodotti agroalimentari e negli alimenti destinati al consumo umano e animale, garantendo la produzione agricola negli stoccaggi, nel trasporto e nella distribuzione nelle filiere OGM-free, con la più ampia salvaguardia dell'agricoltura di qualità; in secondo luogo, garantire una tracciabilità di filiera ed una chiara etichettatura, assicurando al consumatore la possibilità di scelta fra filiere con OGM e filiere OGM-free (e ciò anche per le produzioni zootecniche che per la frequenza di contaminazioni transgeniche nei mangimi sono il vettore principale di immissione di materiale transgenico nella catena alimentare); in terzo luogo, promuovere campagne educative e informative finalizzate ad accrescere le conoscenze dei cittadini e in specie dei più giovani relativamente alle cosiddette filiere agricole e agroalimentari.

Informa quindi che il MIPAF sta portando avanti con un proprio «Gruppo di lavoro OGM», un progetto per promuovere l'utilizzo di sementi tradizionali non inquinate dalla presenza di sementi OGM, al fine di evitare fenomeni incontrollati di contaminazione a monte e assicurare al sistema agroalimentare nazionale di poter contare su filiere non OGM. Indubbiamente la possibilità di impiegare solo sementi certificate trova il suo principale ostacolo nella insufficiente produzione nazionale di semi, il che impone di fare ricorso all'importazione (specialmente per soia e mais per i quali la produzione nazionale copre rispettivamente circa il 30 e il 50 per cento del fabbisogno); conseguentemente la possibilità di utilizzare sementi non contaminate dipenderà sia dall'aumento della produzione nazionale di sementi (anche attraverso specifiche misure incentivanti) sia dalla organizzazione di canali di approvvigionamento da Paesi in grado di garantire sementi certificate come OGM-free, eventualmente anche attraverso *partnership* internazionali che consentano la produzione in *enclaves* territoriali con il necessario isolamento.

Al riguardo, il Ministro informa che in tempi brevi emanerà la prevista circolare riguardante la semina 2003 con indicazioni relative al campionamento, all'analisi e al cartellinamento delle sementi. Infine, precisa che le leggi nazionali vigenti (decreto legislativo n. 212 del 2001) rendono, di fatto, impossibile l'utilizzo di sementi contaminate da prodotti transgenici, mentre a livello comunitario non esistono norme in materia, anche se la Commissione UE ha presentato una iniziativa, ancora in corso di discussione sulla proposta di regolamento «*novel food e feed*».

Il presidente RONCONI ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione che ha offerto interessanti spunti di osservazione.

Invita quindi i senatori a porre eventuali quesiti.

Il senatore MURINEDDU, espresso preliminarmente apprezzamento per la relazione del Ministro, chiede chiarimenti in relazione ad iniziative legislative in corso di assunzione da parte dell'Unione europea, relativamente alla produzione vitivinicola OGM: in particolare, chiede se sia stato già valutato il possibile danno che si produrrebbe per l'Italia, che è tra i

più grossi produttori mondiali di vini di qualità e quali iniziative strategiche possano essere assunte per proteggere tale importante comparto del settore primario. In aggiunta chiede se si possa fare ricorso alla esclusione dalle quote ed anche se non sia necessario, oltre alla garanzia di una piena e rigorosa tracciabilità, anche una differenziazione tra gli impianti che processino vini tradizionali e quelli che trattino eventuali vini OGM.

Il ministro ALEMANNO precisa che la posizione dell'Unione europea, che è stata erroneamente interpretata come un'apertura alle produzioni OGM, è ancora in corso di definizione e rileva che –ove pure si arrivasse all'approvazione – restano, a suo avviso, da percorrere molte strade legislative sul piano interno per tutelare le produzioni nazionali; in particolare, ritiene che un utile strumento di selezione potrebbe essere fornito dall'adozione di adeguati criteri per l'inserzione negli appositi registri delle varie specie di propagazione vegetale.

La senatrice DE PETRIS esprime parole di apprezzamento per l'ampia relazione svolta dal Ministro, che ritiene in larga parte condivisibile, richiamando in particolare la posizione da tempo sostenuta dalla sua parte politica favorevole ad affrontare la complessa questione degli OGM sia sul piano economico, sia sul terreno politico. Richiama quindi le caratteristiche particolari dell'agricoltura nazionale, contrassegnata dalla qualità e dalla tipicità dei processi produttivi, oltre che dal legame col territorio, sottolineando come sia questo il terreno sul quale difendere la competitività del sistema primario. Fa quindi riferimento anche all'atteggiamento dei consumatori e del pubblico in generale che – come risulta anche da un'indagine resa pubblica al recente Forum della Coldiretti svoltosi a Cernobbio – sarebbero diffidenti nei confronti delle produzioni OGM non solo in relazione ai profili di salute alimentare ma anche per la qualità dei prodotti. Dall'intervento del Ministro è emerso che il MIPAF sarebbe sostanzialmente procedendo nella direzione del piano sementiero nazionale e al riguardo ricorda le posizioni già assunte dalla sua parte politica. Segnala inoltre l'esigenza di prevedere specifici codici doganali per i prodotti OGM e chiede quali precise iniziative assumerà il MIPAF al riguardo, data la grande rilevanza della questione. Infine, chiede se il documento elaborato dal Ministero al riguardo (intitolato «OGM e agricoltura: il tempo delle scelte») verrà formalmente sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari.

Il ministro ALEMANNO precisa che in relazione ai problemi di carattere doganale ha chiesto una riunione urgente alle amministrazioni competenti, al fine di affrontare la questione testé sottolineata. Quanto al documento citato dalla senatrice De Petris, fa rilevare che si tratta di un documento che ha avuto una sua parziale diffusione e che è stato anche discusso in sede di Tavolo agricolo ed agroalimentare, senza però incontrare il consenso di tutte le organizzazioni ivi rappresentate. Prega pertanto il Presidente di acquisirlo agli atti dell'indagine come strumento di rifles-

sione, ma informa che la tematica è in corso di ulteriore approfondimento e potrà tradursi in un eventuale nuovo elaborato.

Il senatore PIATTI, nell'auspicare che la Commissione possa più frequentemente affrontare le tematiche agricole all'esame della Commissione alla presenza dello stesso Ministro, dichiara di poter condividere alcune delle considerazioni svolte dal ministro Alemanno, ma non di non poterle condividere *in toto*. Ritiene infatti che occorra avere un approccio molto pragmatico alla questione delle biotecnologie, tenuto conto che rispetto alle biotecnologie di prima generazione il panorama della ricerca offre notevoli possibilità. Si dichiara infatti convinto che il ricorso intelligente, limitato e circoscritto alle biotecnologie possa coesistere con la garanzia e la valorizzazione delle caratteristiche qualitative della produzione nazionale. Ritiene infatti che non si debba ricorrere agli OGM solo per favorire un abbassamento dei costi, ma che occorra avere riguardo alle esigenze del consumatore finale in tema di qualità e sicurezza alimentare: al riguardo, richiama le soluzioni offerte dalla ricerca per ovviare alla putrescenza del pomodoro, oppure per eliminare i trattamenti chimici cui sono sottoposte le mele. Conclusivamente, ritiene che si possa ricorrere alle biotecnologie, ma che occorra affrontare il problema dei brevetti in mano alle multinazionali, il che configura una situazione da risolvere sul terreno politico: infatti, se circa l'80 per cento della soia di importazione è transgenica, il rigorismo tradizionale non offre adeguate soluzioni e si richiede quindi l'effettuazione di indispensabili scelte coerenti da parte dell'intero Governo. Richiamata infatti la recente vicenda del latte microfiltrato (che ha fatto emergere delle contrapposizioni fra i settori produttivi e i relativi Ministeri di riferimento), sottolinea con forza l'esigenza di difendere il sistema di ricerca pubblica e stigmatizza come il recente riordino operato dal Governo abbia soppresso il Comitato scientifico dell'organismo centrale per la ricerca in agricoltura, sostituendolo con un Comitato dei dipartimenti. Richiama infine le vicende che hanno interessato tale importante istituzione centrale, per la quale si è proceduto a nominare un Direttore generale, prima ancora del Presidente, e invita a tenere conto nel disegno della rete di ricerca, dell'opzione federale che richiede di tenere in adeguata considerazione anche le istanze regionali e locali nel disegno organizzativo.

Il ministro ALEMANNI, dopo aver chiarito che l'orientamento del suo Ministero riguardo alla ricerca scientifica in materia di OGM non è quello di limitare la ricerca stessa, ma di assicurare le necessarie garanzie di segregazione per lo svolgimento della sperimentazione in campo aperto, sottolinea come gli ulteriori approfondimenti scientifici promossi dal Ministero consentiranno, entro la fine dell'anno, di fornire le necessarie comunicazioni in materia di procedure testate, sia alle Università, sia agli Istituti di ricerca. Rileva inoltre che il suo intervento non rappresentava una riflessione complessiva e di carattere generale sul tema degli OGM,

sul quale, peraltro, è da sottolineare un ampio favore da parte dell'opinione pubblica per le ricerche nel campo medico.

Si tratta, osserva il Ministro, al di là di ogni possibile rischio di oscurantismo, di privilegiare le nuove applicazioni scientifiche in quei campi dove siano ravvisabili i vantaggi, mantenendo un atteggiamento di autonomia critica sulla ricerca e di riflessione politica, capace di valorizzare le conseguenti applicazioni.

Per quanto attiene poi al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, evidenzia come l'individuazione da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo Presidente costituisca il presupposto per la nomina del Consiglio di amministrazione, e ribadisce che nella nomina del Direttore generale si è dato particolare rilievo all'individuazione di doti di carattere manageriale, mentre per quanto riguarda la trasformazione del Comitato delle ricerche in Consiglio dei dipartimenti, la modifica di carattere terminologico non incide su una caratterizzazione dell'organo, quale Consiglio scientifico nel quale siedono membri scelti secondo un criterio di interdisciplinarietà, senza tuttavia dimenticare la necessità di un equilibrio fra le competenze scientifiche e i punti di riferimento di carattere dipartimentale.

Il processo di riforma del Consiglio, prosegue il Ministro, che crea inevitabilmente un clima di incertezza per il personale coinvolto, richiede l'approvazione dello Statuto e del regolamento, che potrà avvenire, in base all'accordo raggiunto con le regioni, dopo la nomina del Consiglio di amministrazione.

Interviene il senatore AGONI, il quale concorda con quanto espresso dal senatore Piatti sulla necessità di mantenere un atteggiamento sensibile e aperto sulla ricerca scientifica in materia di OGM, che oltre a evidenziare l'utilità di singole acquisizioni, consentirà al Paese di confrontarsi, senza *deficit* e ritardi, a livello europeo e internazionale. Sottolinea, inoltre, come la valorizzazione dell'autonomia di scelta da parte del consumatore debba essere il criterio guida per affrontare le fondamentali scelte in tema di applicazione degli OGM in agricoltura.

Il senatore MALENTACCHI evidenzia come il tema degli OGM e in generale l'utilizzo delle biotecnologie sia strettamente legato a quello della brevettabilità e della proprietà intellettuale delle scoperte. Dichiarandosi profondamente contrario a questi orientamenti, ricorda i termini del dibattito sulle implicazioni morali ed economiche legate alla limitazione dei diritti di uso in relazione ai brevetti sulla materia vegetale ed animale e rammenta le implicazioni che ne derivano nei rapporti con i Paesi in via di sviluppo. Pur sottolineando l'interesse che suscita la relazione del Ministro, rileva, oltre al rischio di contraddizione con il disegno di legge in materia di brevettabilità delle biotecnologie, l'insufficienza dell'azione governativa in merito ai temi della sicurezza alimentare e della tutela del consumatore.

Il ministro ALEMANNÒ ritiene che non sussistano le contraddizioni richiamate perché il recepimento della citata direttiva avviene su una base consolidata, ma ribadisce che si tratta comunque di approfondire il dibattito nell'ambito dell'Unione europea che, sia pure con gradualità, sta elaborando un proprio orientamento (come dimostra la recente presa di posizione del Parlamento europeo che ha chiesto l'abbassamento della soglia di tolleranza dall'1 allo 0,5 per cento). Ritiene che sia interesse dell'Italia non percorrere le scelte comunitarie ma mantenere comunque propri margini di autonomia per difendere le caratteristiche del sistema primario, alla luce anche della crescente divaricazione che si sta registrando fra le posizioni europee e le scelte che avvengono negli Stati Uniti, come la recente decisione della *Food and drug administration* sull'etichettatura dei prodotti cosiddetti assimilati. Assicura comunque piena disponibilità per ulteriori momenti di verifica su tali importanti tematiche.

Il presidente RONCONI sottolinea l'estrema importanza dell'approfondimento che la Commissione agricoltura svolge con l'indagine in corso che affronta tematiche di grande interesse anche in relazione all'ipotesi del protocollo per garantire la ricerca degli OGM applicati in agricoltura. Lo scenario delineato nella relazione introduttiva offre importanti spunti di riflessione sul rischio di monopoli privati nelle aziende sementiere internazionali, ma d'altro canto occorre considerare che l'Italia non ha l'autosufficienza nella produzione di alcuni *commodities*, come la soia e il mais. Chiede pertanto chiarimenti in relazione alle misure incentivanti, cui ha fatto riferimento il Ministro e come tale prospettiva si possa conciliare con la posizione dell'Unione europea, sottolineando anche l'importanza del varo di un piano sementiero nazionale, che però costituisce un obiettivo, se non ambizioso, difficile da raggiungere; chiede infine che cosa sia consentito agli agricoltori e se si siano raggiunti accordi con i Paesi candidati alle produzioni OGM.

Il ministro ALEMANNÒ precisa che il MIPAF ha avviato una vera e propria ricerca sulle filiere OGM, precisando che, non appena noti i dati, fornirà le relative informazioni al Parlamento. Ritiene comunque che sia possibile perseguire anche l'obiettivo di semine OGM-free per l'agricoltura italiana, e il piano sementiero nazionale avrà proprio la funzione di incentivare tale finalità. Quanto alle *partnership*, precisa che sono in corso interessanti contatti con alcuni Paesi (quali l'Argentina e i Paesi del Maghreb) interessati a tali profili di scambi. Precisa quindi che ritiene sussistano le condizioni per effettuare una scelta non in condizioni di ineluttabilità, e che la stessa direttiva europea si configurerà come previsione di una soglia di base a livello precauzionale. Ribadisce infine che si tratta di conciliare i diritti della ricerca con i diritti dell'agricoltura.

Il senatore AGONI interviene per un ulteriore chiarimento, precisando che gli agricoltori sono particolarmente attenti al problema delle semine, ma che tali scelte vanno ribadite anche sul terreno della difesa delle

produzioni DOP a livello europeo (per esempio impedendo la grattugiatura o l'affettatura di prodotti DOP da parte di organismi diversi dai Consorzi di produzione).

Il ministro ALEMANNI si dichiara d'accordo con la scelta di difendere la qualità a tutti i livelli e ricorda che la questione citata dal senatore Agoni ha avuto il suo sbocco a livello di Corte europea di giustizia.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il contributo offerto ad un dibattito che si presenta ricco di aspetti anche contraddittori ma di estremo interesse e che offrirà spunti di riflessione ai fini delle future scelte legislative da parte del Senato.

Dichiara quindi conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

104^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MACONI ritiene che la Commissione debba affrontare nuovamente la situazione della FIAT, in considerazione di quanto è avvenuto dopo la conclusione della indagine conoscitiva sull'industria dell'auto condotta congiuntamente alla Commissione attività produttive della Camera. Propone, pertanto, di procedere alle audizioni, nelle forme considerate più opportune, dei rappresentanti dell'azienda, del Governo, delle banche interessate e delle organizzazioni sindacali.

Si associano a tale proposta i senatori MONTI, DE RIGO e BASTIANONI.

Il presidente PONTONE è dell'avviso che occorra valutare con attenzione quali siano le iniziative più utili che la Commissione può intraprendere. Concorda, infatti, sull'esigenza di prendere in considerazione i nuovi elementi emersi successivamente alla conclusione dell'indagine conoscitiva; tuttavia sottolinea l'esigenza di tener conto del fatto che la situazione è in continua evoluzione.

Il senatore GARRAFFA si sofferma sulla situazione di Termini Imerese, osservando che la presenza nell'area della criminalità organizzata rende ancora più preoccupanti gli effetti della crisi dell'azienda e delle ipotesi di chiusura dello stabilimento. Ricorda che sono state assunte prese di posizione molto impegnative da parte dei parlamentari siciliani appartenenti ai Gruppi di maggioranza e che vi è stata una significativa raccolta di firme finalizzata a richiedere l'inserimento di interventi specifici nel disegno di legge finanziaria. È indispensabile quindi, a suo avviso, che vi sia una ricaduta parlamentare di tali iniziative.

Il senatore TRAVAGLIA concorda con le considerazioni svolte dal Presidente in ordine alla difficoltà, in questa fase, di ottenere indicazioni certe nelle audizioni che dovrebbero svolgersi. Ritiene opportuno attivare un coordinamento con la Commissione attività produttive della Camera, con la quale è stata svolta l'indagine conoscitiva sull'industria dell'auto.

Il senatore BETTAMIO fa presente che la FIAT, nella sua autonomia, si sta predisponendo a compiere scelte importanti e che il Governo, dal canto suo, deve definire le opportune misure di carattere sociale e approntare le necessarie risorse finanziarie. In tal senso, sono state introdotte modifiche al cosiddetto maxi-emendamento al disegno di legge finanziaria. Considera, quindi, preferibile compiere gli approfondimenti proposti dal senatore Maconi in un momento successivo, quando si potrà disporre di un quadro più chiaro della situazione.

Il senatore MACONI ritiene che il Parlamento non possa abdicare al proprio ruolo, che è quello, in questo caso, di indirizzare le scelte di politica industriale che sono connesse alla vicenda della FIAT. Sarebbe riduttivo, infatti, ridurre il problema alla utilizzazione degli ammortizzatori sociali che si limitano ad intervenire, doverosamente, sugli effetti prodotti dalla crisi dell'azienda. È indispensabile, viceversa, assumere iniziative di carattere strutturale, in particolare, nei campi dell'innovazione tecnologica e del sostegno alla ricerca scientifica. Propone, pertanto, di procedere innanzitutto all'audizione del Ministro delle attività produttive.

Il senatore MUGNAI considera fondate le osservazioni testé svolte dal senatore Maconi, ma ritiene che proprio per svolgere un'analisi completa ed esauriente sulla situazione della FIAT e sulle scelte di politica industriale che ad essa sono connesse, sia necessario disporre del quadro compiuto delle decisioni che innanzitutto l'azienda intende assumere.

Il senatore IERVOLINO concorda con le osservazioni del Presidente e dei senatori Travaglia e Bettamio. In effetti, occorre valutare con attenzione quale sia il momento più opportuno per affrontare in modo efficace un tema così importante, dopo che le Commissioni competenti di Camera e Senato hanno svolto una esauriente indagine conoscitiva sull'industria dell'auto, che si è conclusa nel mese di luglio.

Il presidente PONTONE, preso atto degli orientamenti emersi, propone di convocare per la giornata di domani una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di compiere una più approfondita valutazione della proposta avanzata dal senatore Maconi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1795) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN illustra il contenuto del decreto-legge n. 209, ricordando che esso è stato già approvato dalla Camera dei deputati e, ora all'esame del Senato, è stato assegnato in sede referente alla 6^a Commissione, mentre la Commissione industria è chiamata a formulare il proprio parere sulle parti del provvedimento che interessano più direttamente le materie di competenza.

Sono particolarmente rilevanti, per la Commissione industria, le disposizioni del decreto-legge contenute nei primi tre articoli, concernenti norme in materia di fiscalità di impresa, disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni e norme varie in materia di accisa.

Per quanto riguarda l'articolo 1, esso interviene, al comma 1, sul regime applicabile alle svalutazioni di partecipazioni.

Con le modifiche introdotte alla Camera, si è tenuto conto di alcune difficoltà di ordine pratico che erano state segnalate e che avrebbero determinato l'insorgere di situazioni di incertezza. Ciò vale, in particolare, per le valutazioni che i soggetti interessati debbono effettuare per quanto concerne le diminuzioni patrimoniali derivanti da costi, specie se parzialmente indeducibili.

Con il comma 1-*bis*, anch'esso inserito alla Camera, si introduce, inoltre, una sorta di doppio binario per la Dit. Viene infatti concessa alle imprese la possibilità di scegliere tra due regimi alternativi: il primo, quello «ordinario», conferma le precedenti regole fissando però l'aliquota IRPEG al 30 per cento (che scende al 22 per cento per le società quotate) e il secondo, introdotto dal decreto-legge con le innovazioni di carattere tecnico già illustrate.

Il successivo comma 2 prevede che le società di assicurazione sono tenute a pagare un'imposta pari allo 0,2 per cento delle riserve matematiche del ramo vita. Il versamento costituisce credito di imposta utilizzabile dal 2005. Solo per il 2002 l'aliquota è dello 0,52 per cento. Per le compagnie che esercitano attività assicurativa danni la variazione della riserva sinistri diventa invece deducibile in misura non superiore al 90 per cento, mentre il resto può essere portato in deduzione nei nove esercizi successivi.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che tali disposizioni siano applicabili per gli acconti del prossimo novembre, con l'obiettivo di assicurare nuove entrate già nell'anno in corso. Il comma 5 dello stesso articolo, introduce una sorta di scudo fiscale relativamente alle fusioni e scissioni di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997. Il comma 5-*bis* include i settori

della pesca e dell'acquacoltura tra quelli per i quali sono applicabili i crediti di imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.

L'articolo 2 consente la fruizione del credito di imposta per le nuove assunzioni, di cui all'articolo 7 della legge n. 388 del 2000, anche per il secondo semestre dell'anno in corso. In seguito all'adozione del decreto-legge n. 138 si erano diffuse talune preoccupazioni sulla utilizzabilità di tali benefici. Il decreto-legge in esame intende quindi garantire i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni prima dell'8 luglio del 2002 e che mantengono, per i restanti mesi del 2002, l'incremento del numero dei lavoratori occupati. La norma riconosce il diritto alla fruizione del credito di imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre, anche se, a causa dell'esaurimento delle risorse per il 2002, si prevede che i crediti di imposta possano essere utilizzati dal gennaio 2003 in quote mensili non superiori ad un terzo del totale. Viene, in ogni caso, stabilito che sono escluse le restituzioni dei crediti di imposta relativi agli incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.

L'articolo 3 prevede il differimento della soppressione dell'imposta di consumo sugli olii lubrificanti e la istituzione di un contributo ecologico a carico dei soggetti che immettono in consumo le stesse sostanze; viene anche prevista l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti di imposta riconosciuti agli autotrasportatori. Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera, stabilisce che i contributi erogati concorrono alla base imponibile IRAP anche se esclusi dalla base imponibile sui redditi. Si tratta di un chiarimento interpretativo indispensabile a risolvere talune letture controverse della normativa vigente.

Il provvedimento in esame contiene, quindi, un complesso di disposizioni in materia tributaria che interessano da vicino le attività delle imprese. Esse perseguono una duplice finalità: quella di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea con il patto di stabilità e crescita e quella di rimuovere talune incongruenze normative che avevano dato luogo a comportamenti elusivi o comunque determinavano una riduzione del gettito. Va precisato che il Governo ha assunto provvedimenti sempre in linea con gli indirizzi concordati in sede europea. Ciò vale sia per il disegno di legge delega per la riforma fiscale, sia per le disposizioni di accelerazione delle opere infrastrutturali. Le risorse necessarie a tale fine sono state individuate attraverso i provvedimenti del cosiddetto scudo fiscale e la creazione delle società Patrimonio dello Stato e Infrastrutture. Lo stesso disegno di legge finanziaria individua le risorse per l'avvio della riforma fiscale assumendo quale priorità la riduzione dei redditi medio bassi, sia per ragioni di equità che per sollecitare e sostenere la domanda di beni di consumo. In questo contesto il decreto-legge n. 209, in esame, non può essere considerato alla stregua di una manovra finanziaria di tipo tradizionale. Esso riguarda, infatti, solo determinate posizioni fiscali e non la generalità dei contribuenti e vuole ridurre taluni elementi di sperequazione che si erano manifestati in particolare nella disciplina della Dit. Grazie alle modifiche introdotte alla Camera, dopo un ampio ed articolato dibattito, si può sostenere che le norme in esame, salvo qualche ulteriore

aggiustamento che potrà essere valutato dalla Commissione di merito, siano rispondenti alle esigenze complessive di razionalizzazione e miglioramento dell'efficacia delle norme tributarie concernenti le attività di impresa. Per tali ragioni il relatore propone la formulazione di un parere favorevole.

Su richiesta del senatore BASTIANONI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per esaminare i disegni di legge nn. 1329-B e 1688.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente PONTONE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato per domani, mercoledì 6 novembre, alla conclusione della seduta delle Commissioni 10^a e 12^a riunite.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

113^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la 5^a Commissione permanente esaminerà lo schema di parere in titolo nella seduta pomeridiana odierna, per le previste osservazioni. Ricorda che la 1^a Commissione permanente ha già espresso il proprio nulla osta su tale provvedimento.

Il relatore DEMASI ritiene che la Commissione, acquisite le osservazioni della Commissione bilancio, debba esprimersi in senso favorevole sullo schema di regolamento all'esame, raccomandando, con riferimento all'attuazione del comma 9 dell'articolo unico, che la nomina del responsabile della segreteria tecnica del Ministro venga effettuata tenendo comunque presente l'esigenza di assicurare la piena funzionalità dei servizi. Poiché lo schema di regolamento non pone norme relative alle segreterie dei vice ministri, nel parere si potrebbe invitare il Governo a precisare che, al riguardo, trovano ancora applicazione le disposizioni transitorie stabilite per tutti i dicasteri dall'articolo 3 della legge n. 137 del 2002.

Si riserva pertanto di formalizzare una proposta di parere favorevole nel senso testé illustrato, per la seduta già convocata per domani.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, in attesa di conoscere le osservazioni della 5^a Commissione permanente, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE E DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato ha deferito in data odierna alla Commissione il disegno di legge n. 848-B, recante delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poiché il relatore, senatore Tofani, ha fatto sapere di poter riferire sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento già da domani, il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 6 novembre, e per giovedì 7 novembre, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 848-B.

La relazione del senatore Tofani potrà essere svolta nella seduta di domani, dopo l'audizione del Commissario straordinario dell'ISFOL, prevista nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia.

La senatrice PILONI dichiara di non avere obiezioni circa l'integrazione dell'ordine del giorno proposto dal Presidente. Osserva però che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento reca numerose e sostanziali modifiche rispetto a quello a suo tempo licenziato dal Senato. Pertanto, ritiene indispensabile, anche ai fini dell'avvio della discussione generale, che tutti i componenti della Commissione dispongano di una adeguata documentazione.

Il senatore VIVIANI, nel dichiararsi d'accordo con le osservazioni della senatrice Piloni, fa presente che difficilmente, nella settimana in corso, l'esame del disegno di legge n. 848-B potrà andare oltre l'esposizione preliminare del relatore sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura la senatrice Piloni che la documentazione da lei richiesta verrà tempestivamente messa a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

La Commissione accoglie quindi la proposta di integrazione dell'ordine del giorno illustrata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

155^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TURRONI

indi del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

S riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il senatore ROTONDO ricorda che nel corso della relazione il senatore Specchia aveva ricordato che durante l'esame presso la Camera dei deputati molti esponenti del centro-sinistra avevano formulato sul disegno di legge in titolo alcuni giudizi negativi, spesso in modo preconcepito, come se sui testi unici ambientali e, più in generale, sulle scelte di politica ambientale operate dal Governo non potesse che essere espresso un giudizio di netta contrarietà a prescindere da qualsiasi altra considerazione.

In effetti, l'analisi negativa in merito all'articolato del disegno di legge in esame deve essere confermata, anche sulla base di numerosi indizi che prendono spunto da alcune scelte legislative compiute dall'Esecutivo dall'inizio di questa legislatura. Infatti, molti provvedimenti adottati suscitano più di una perplessità: la legge n. 443 del 2001 ha previsto

investimenti marginali per l'ambiente, l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo, mentre la legge n. 383 del 2001 ha addirittura previsto una sorta di sanatoria nei confronti dei reati ambientali; successivamente è stata disposta la costituzione della Patrimonio S.p.A., che rischia di ipotecare il patrimonio storico artistico del paese, mentre ulteriori ragioni di critica hanno riguardato anche il commissariamento e lo smembramento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e del Servizio di protezione civile, il decreto legislativo n. 198 del 2002 che ha profondamente inciso sulla legge n. 36 del 2001, nonché i numerosi interventi in materia di legislazione dei rifiuti che si sono accavallati in maniera incoerente.

Il giudizio negativo sul disegno di legge in titolo, è poi avvalorato dal fatto che il Governo opera una sorta di sequestro delle politiche ambientali, avocando a sé tutta una serie di materie e così svuotando di fatto le prerogative del Parlamento, anche in virtù della previsione contenuta nell'articolo 4 relativa alla istituzione di una commissione per la redazione dei testi unici. Si è davanti ad un'operazione pericolosa, perché sebbene sia comprensibile un riordino normativo nella legislazione ambientale, anche tramite l'adozione di testi unici, bisogna evitare che si proceda attraverso una semplificazione che può stravolgere alcuni capisaldi in diverse materie importanti. Peraltro, dall'esame dell'articolato emerge l'idea di fondo secondo la quale le politiche ambientali sono concepite dal Governo non come occasione di sviluppo e di investimento, ma soltanto come un intralcio.

In conclusione, gli elementi delineati dovrebbero imporre alla Commissione uno scatto di orgoglio al fine di recuperare un ruolo significativo nell'approfondire tutte le complesse tematiche sottese al disegno di legge in titolo.

Il senatore ROLLANDIN ritiene che occorre svolgere un serio approfondimento su molte delle tematiche del disegno di legge in esame, a partire dalla previsione dei principi e criteri direttivi, sia generali che specifici, oltre che sul presunto depotenziamento del ruolo della Commissioni parlamentari anche per effetto della previsione di una Commissione bicamerale sul funzionamento della quale, peraltro, è lecito prevedere delle serie difficoltà operative. Nel merito dell'articolato, poi, sebbene sia condivisibile l'idea di procedere ad un riordino e ad una semplificazione delle normative, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali, non mancano però riserve, soprattutto sulla necessità di effettuare un coordinamento tra le varie materie; in particolare, per quanto attiene alla legislazione sui rifiuti sarebbe necessario prendere in considerazione anche il problema degli scarti di macellazione che investe in maniera preoccupante il settore agricolo e zootecnico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che è stato assegnato alla 13^a Commissione, in data odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile.

Pertanto, in considerazione dell'estrema importanza del su richiamato provvedimento, nonché dell'imminente inizio della sessione di bilancio, nelle sedute già previste per domani e dopodomani si procederà all'esame del disegno di legge n. 1812.

All'inizio della seduta antimeridiana di domani si procederà altresì alla deliberazione sulla proposta di indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile, proposta avanzata dal senatore Specchia.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che, al termine della seduta, si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per discutere del programma dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, D'Alì

La seduta inizia alle ore 13,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario D'ALÌ risponde all'interrogazione n. 3-00616 della senatrice Stanisci in merito al traffico di bambini nella provincia di Brindisi.

In via preliminare, osserva che il fenomeno della tratta degli esseri umani è un crimine particolarmente ripugnante poiché si fonda sulla compravendita e sfruttamento degli esseri umani che versano in condizioni di estremo bisogno, in molti casi rapiti da bande internazionali e sottratti con violenza o inganno dai luoghi di origine, portati nei paesi occidentali e venduti come schiavi dopo essere stati spesso adescati con false promesse di lavoro. Secondo le stime ufficiali dell'ONU e dell'organizzazione mondiale di emigranti 4 milioni di persone sono vittime di tratta nel mondo e 500 mila entrano ogni anno nel territorio dell'Europa occidentale. Il numero delle vittime è in costante aumento e i flussi provenienti dai Paesi dell'Europa centrale e orientale, ugualmente in aumento, vanno ad aggiungersi ai flussi già esistenti originari dell'Africa, dell'America, dei Caraibi e dell'Asia. Le persone più esposte a tale fattispecie criminosa sono le donne e i bambini, anche perché tale forma di odierna schiavitù produce dipendenza e sudditanza fisica e psicologica accentuata attraverso minacce e maltrattamenti, e sfocia spesso in episodi di sfruttamento sessuale. Contro un crimine talmente disgustoso la sensibilità internazionale dei popoli si è attivata. In particolare il Piano globale per la lotta all'immigrazione

clandestina e alla tratta di esseri umani nell'Unione europea (approvato il 28 febbraio 2002) rappresenta una qualificata svolta per la concreta realizzazione degli obiettivi e delle indicazioni emerse a livello comunitario, raccordando in una prospettiva unitaria misure volte a perfezionare interventi già avviati con nuove strategie da realizzare nel breve e medio periodo. All'attivazione di una strategia integrata ha notevolmente contribuito il nostro Paese ed il segnale politico positivo emerso dalle proposte italiane è di duplice natura, sia perché attesta una capacità di anticipare sotto il profilo normativo la previsione nel diritto interno di norme già in linea con gli orientamenti comunitari (come nel caso della nuova normativa sugli stranieri), sia perché ripristina un ruolo attivo del nostro Paese sullo scenario internazionale. Va peraltro constatato, con rammarico, che spesso alle ineccepibili dichiarazioni di principio dell'Unione, non sempre seguono efficaci normative nazionali che colpiscano in maniera adeguata il fenomeno.

Il sottosegretario D'Alì passa quindi ad illustrare una serie di iniziative intraprese dal Ministero dell'interno, dirette a dare attuazione alla cooperazione internazionale in tale materia.

Sotto il profilo organizzativo interno si è provveduto ad individuare presso ogni Questura uno o più operatori referenti per i contatti fra gli uffici di polizia e le associazioni di volontariato, ed a sollecitare l'adozione di procedure più rapide per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Il fenomeno legato all'ingresso nel nostro Paese di minori stranieri non accompagnati, come rilevato nell'interrogazione, ha gradualmente assunto una consistenza numerica significativa, tale da generare preoccupanti livelli di disagio e di rischio. Nei confronti del minore straniero non accompagnato presente sul territorio nazionale, sono previste pertanto una serie di misure che prevedono: la collocazione in un luogo sicuro; la nomina di un tutore provvisorio; il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età; l'avvio di indagini sulla famiglia di origine. Ove sussistano le condizioni, verrà effettuato il rimpatrio assistito, ovvero l'inserimento in Italia, che poi si traduce in: affidamento, adozione, definizione di un percorso educativo-professionale, rilascio di un nuovo permesso di soggiorno. Inoltre, il decreto legislativo 25 agosto 1998 n. 286 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito organo - il Comitato per i minori stranieri - composto da nove membri tra cui alcuni rappresentanti del Ministero dell'interno, con funzioni di vigilanza e tutela dei diritti dei minori stranieri presenti nel territorio italiano non accompagnati e dei minori accolti in conformità delle previsioni della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Quest'organo si attiva su segnalazione delle competenti autorità (questura e enti locali) che, venute a conoscenza della presenza di un minore straniero non accompagnato ed esperite le necessarie indagini circa la sua identità, la situazione familiare e le condizioni di vita, ne informano il Comitato, provvedendo intanto affinché siano assicurati i necessari interventi di assistenza per il periodo di permanenza in Italia. Tale assistenza è protratta finché si possa provvedere al rimpatrio assistito, ossia al ricongiungimento al nucleo fa-

miliare originario, al riaffidamento delle autorità responsabili del Paese di origine, ovvero all'inserimento in Italia. Per quanto riguarda gli specifici episodi citati nell'interrogazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha fatto presente che negli ultimi tempi il porto della città è stato interessato da una serie di episodi di immigrazione clandestina riguardante minori extracomunitari, quasi tutti di nazionalità albanese, i quali giungono nel nostro Paese attraverso canali gestiti da organizzazioni di trafficanti che poi se ne servono per attività illegali, quali prostituzione, accattonaggio e spaccio. La tecnica posta in essere è stata prevalentemente quella dell'utilizzo di documentazione falsa, riprodotte quella originale, eccezion fatta per le foto. In altri casi si è fatto ricorso al vero e proprio occultamento materiale dei minori, collocati in doppi fondi o comunque in spazi di difficile ispezione ricavati all'interno del mezzo utilizzato (natante e/o automezzo).

Dopo aver citato le tecniche utilizzate per il traffico dei minori e alcuni degli episodi più emblematici del fenomeno dell'immigrazione clandestina, il sottosegretario D'Alì illustra le iniziative specifiche assunte dall'Italia per contrastare l'immigrazione clandestina proveniente dall'Albania. Nel settembre 2002, per la prima volta in dieci anni, non sono stati registrati sbarchi di clandestini provenienti dall'Albania e tale apprezzabile risultato appare dovuto fondamentalmente a due fattori. Da un lato, la stabilizzazione dell'area balcanica, dall'altro un maggiore impegno delle autorità albanesi nel controllo delle frontiere e nella lotta alla criminalità organizzata. Vale anche ricordare che gli sviluppi positivi nel contrasto all'immigrazione clandestina dall'Albania sono frutto della collaborazione bilaterale avviata tra i due Ministeri dell'interno sin dal 1997 attraverso una serie di protocolli d'intesa.

Dopo aver dettagliatamente ricordato alcuni episodi rilevanti avvenuti nel corso del corrente anno nel porto di Brindisi, il sottosegretario D'Alì fa presente che di tutte le vicende è stato sempre interessato il servizio Interpol affinché, attraverso i collaterali organi del Paese, procedesse ai relativi riscontri. D'intesa con la polizia di frontiera di Brindisi, la locale Procura della Repubblica sta cercando di individuare gli elementi che accomunano tutti gli episodi criminosi scoperti fino ad ora, al fine di comprendere il fenomeno. Ricorda infine che il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia ha comunicato che nel corso del 2000 sono stati arrestati 14 minori di nazionalità albanese per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre sia nel 2001 che nel 2002 vi sono stati 2 arresti. Le imputazioni riguardano talvolta l'utilizzo di minori in attività di particolare rilevanza (scafisti), mentre in altri casi hanno ad oggetto la riduzione in schiavitù e l'induzione alla prostituzione. Anche due minori italiani sono stati coinvolti in attività di supporto sul territorio nazionale, consistente nel prelevamento dei clandestini dalle coste salentine con successivo smistamento in altre zone.

Conclude, infine, comunicando che l'approfondimento investigativo in corso consentirà di monitorare il complesso fenomeno e di rivisitare, se necessario, le strategie di prevenzione e contrasto in atto.

Replica la senatrice STANISCI, la quale ringrazia il Presidente per aver sollecitamente messo all'ordine del giorno l'interrogazione, con ciò dimostrando di condividere le sue stesse preoccupazioni per l'allarmante fenomeno.

Ringrazia poi il Rappresentante del Governo per aver fornito, nella sua ampia e articolata risposta, puntuali informazioni che da sole sono sufficienti per consentire alla Commissione di avviare l'approfondimento della tematica del traffico dei minori. Osserva che nonostante l'ampio ventaglio di iniziative di cui ha appreso ora notizia e nonostante gli sforzi compiuti da tutti gli organismi preposti a contrastare il fenomeno, purtroppo questo è in preoccupante aumento, soprattutto con riferimento ai minori di età. Nella risposta del Sottosegretario ha colto un riferimento alla inadeguatezza della normativa: a questo proposito ribadisce la necessità che la Commissione speciale in materia di infanzia, avviando un dibattito sul tema, prospetti con forza la necessità che tutte le iniziative, sia a livello nazionale che a livello internazionale siano coordinate, al fine di garantire il risultato finale. Coglie quindi l'occasione per ringraziare gli investigatori che operano nella provincia di Brindisi per il proficuo lavoro finora svolto, come emerge dai dati illustrati dal Sottosegretario, lavoro che ha consentito in molti casi il salvataggio di tante vite umane, soprattutto minori. Non può non rilevare, nel contempo, che lo strumento del respingimento non è a suo avviso sufficiente ed occorre quindi trovare un'altra modalità per tutelare i soggetti deboli e ancor di più per svolgere una efficace azione di carattere preventivo. Si dichiara quindi soddisfatta della risposta fornita dal Rappresentante del Governo, ribadendo l'auspicio che gli elementi conoscitivi acquisiti in questa occasione possano trovare opportuno seguito nei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia a sua volta il Rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata e coglie l'occasione per osservare che il fenomeno è aggravato in taluni casi dalla complice azione dei genitori dei minori. In tantissimi altri casi – che ancora non conosciamo compiutamente – vi sono però, alle spalle di genitori inconsapevoli, membri di una organizzazione criminale senza scrupoli.

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del direttore centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'interno, prefetto Mario Ciclosi, del dottor Leopoldo Barone, vice prefetto e della dottoressa Concetta Staltari, vice prefetto aggiunto, della stessa Direzione, in relazione ai disegni di legge sul cognome dei figli

Il presidente BUCCIERO, nell'introdurre il prefetto Mario Ciclosi, direttore centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'interno, sottolinea che scopo dell'odierna audizione è acquisire elementi informativi di carattere tecnico necessari per approfondire l'esame dei disegni di legge in materia di cognome dei figli. Il tema ha suscitato nell'opinione pubblica diverse reazioni, positive e negative, ma in sede legislativa occorre valutare attentamente gli effetti della introduzione nel nostro ordinamento di

una nuova normativa che consenta di aggiungere al cognome paterno anche quello materno.

In particolare, occorre domandarsi quale impatto di carattere amministrativo e organizzativo potrebbe avere il nuovo regime sul cognome dei figli – si pensi all’assetto dei servizi di anagrafe, soprattutto con riferimento al profilo informatico – e quali oneri finanziari potrebbero eventualmente derivare. Si potrebbe ipotizzare un regime transitorio prima dell’entrata in vigore della eventuale nuova normativa e probabilmente l’impatto nell’ordinamento interno potrebbe essere con ciò attenuato. Chiede quindi al prefetto Ciclosi di approfondire le problematiche indicate.

Il prefetto *CICLOSI* esordisce osservando che certamente la proposta riforma sul regime dei cognomi non può essere considerata assolutamente indolore in quanto vi sono delle ricadute rilevanti sia sull’assetto organizzativo che per quanto riguarda l’aspetto finanziario. In primo luogo, va considerato che attualmente gli uffici che gestiscono lo stato civile nel territorio italiano sono diversificati sia per strutturazione, più o meno complessa, che per dotazione informatica (vi sono addirittura alcuni uffici che tuttora svolgono le operazioni concernenti l’anagrafe in modo meccanico o addirittura manuale). L’ambito di maggiore impatto riguarda sicuramente le procedure informatiche: si pensi ad esempio alla formattazione dei campi che deve comunque garantire la certezza dell’identificazione dei soggetti.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la necessità di formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni anagrafiche e, a questo proposito vale citare le operazioni di registrazione delle nascite che si svolgono negli ospedali per comprendere quanti operatori, in diversi ambiti e in diversi livelli sono coinvolti in questa problematica dell’attribuzione del cognome.

Un ulteriore profilo rilevante emerge dalla necessità di raccordare la normativa italiana sul documento di riconoscimento con le direttive comunitarie, soprattutto con riferimento alle esigenze di polizia criminale. Attualmente, poi l’entrata in vigore del nuovo regolamento dello stato civile ha indotto l’informatizzazione dei servizi anagrafici che dovrà essere completata entro il tempo stabilito dalla legge. Soltanto per avviare la fase sperimentale – che appare assolutamente necessaria in vista dell’obiettivo finale della carta d’identità elettronica – è stata preventivata una dotazione finanziaria di 208 milioni di euro e ovviamente questo stanziamento non sarà sufficiente per portare il sistema a regime.

Il prefetto Ciclosi cita poi la casistica concernente i cambiamenti di cognome nella quale sono anche indicate le Regioni da cui è pervenuto il maggior numero di richieste e l’incidenza percentuale delle medesime. Questo per significare la complessità degli adempimenti a carico degli ufficiali di stato civile: l’ulteriore proliferazione dei cognomi aggraverebbe i procedimenti amministrativi. D’altra parte, lo scarsissimo numero di richieste per accedere alle procedure di aggiunta di cognome di cui agli articoli 84 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del

2000 può essere interpretato nel senso di uno scarso interesse dei cittadini ad utilizzare quell'eventualità pure prevista dalla legge. Sottolinea infine che le problematiche fin qui illustrate andrebbero anche ad incidere sulla ricerca storica e sociale, per la quale restano da considerare le difficoltà nel risalire indietro nel tempo per i diversi nuclei familiari.

Il dottor *BARONE* interviene brevemente per sottolineare proprio l'incidenza nel tessuto sociale di una normativa che modifica profondamente una tradizione consolidata nel Paese. Come ha già sottolineato il prefetto Ciclosi, vale ribadire l'incidenza della normativa proposta con riferimento all'attività della polizia criminale in ambito internazionale.

La senatrice *BAIO DOSSI* esprime l'avviso che l'impatto finanziario oltre che sociale della normativa potrebbe essere notevolmente attenuato ove si prevedesse in primo luogo la non retroattività delle norme e in secondo luogo un'entrata in vigore della legge non immediata.

Il prefetto *CICLOSI* condivide le osservazioni della senatrice Baio Dossi ma ribadisce la necessità di risorse finanziarie ingenti per portare il sistema a regime ed osserva altresì che comunque l'informatizzazione del sistema non può contenere in modo esaustivo la storia di un individuo che è custodita per la maggior parte sul supporto cartaceo.

La senatrice *Vittoria FRANCO* si associa alle considerazioni della senatrice Baio Dossi esprimendo a sua volta l'avviso che l'onere finanziario recato dalla nuova normativa potrebbe azzerarsi proprio utilizzando nella prima fase di attuazione della legge la sperimentazione in corso dell'informatizzazione anagrafica.

Il senatore *SEMERARO*, nel richiamare l'attenzione sulla forte incidenza che la nuova normativa avrebbe sull'assetto organizzativo e sugli oneri finanziari, condivide l'osservazione che tale impatto potrebbe essere ridotto prevedendo l'entrata in vigore posticipata delle norme. Quanto all'aspetto della formazione del personale, l'oratore osserva che questo problema si presenta in tutti i casi in cui viene introdotta una modifica rilevante nell'ordinamento giuridico.

Il presidente *BUCCIERO* condivide le preoccupazioni espresse dal Prefetto circa la rilevanza dell'impatto che la normativa sul doppio cognome può recare a diversi livelli organizzativo, finanziario, sociale e anche storico. Sembra quindi acclarata l'opportunità di un'entrata in vigore delle norme dilazionata nel tempo, qualora venissero approvate le proposte di legge in esame. In tal modo, non soltanto sarebbe possibile un impatto attenuato del nuovo regime, ma sarebbe anche possibile realizzare un'adeguata formazione del personale, così come auspicato. Chiede inoltre al prefetto Ciclosi di precisare i tempi e le modalità della fase di sperimentazione in corso soprattutto con riferimento allo stanziamento finanziario,

e prospetta la necessità di chiedere ulteriori approfondimenti che si rendessero necessari per l'adeguata valutazione della normativa in itinere.

Il prefetto *CICLOSI* nel confermare la propria ampia disponibilità a fornire gli ulteriori dati informativi che si rendessero necessari, precisa che la richiesta di impegno economico concernente 208 milioni di euro riguarda solo l'avvio della fase sperimentale che si pensa necessiterà di un periodo fra i dodici e i ventiquattro mesi e riguarderà alcuni comuni con diversa strutturazione. Per quanto riguarda le procedure di informatizzazione del cartaceo, richiama l'attenzione sul fatto che occorrerà effettuare precise scelte, di notevole rilevanza, circa i criteri e le modalità di conservazione dei documenti storici: a questo proposito, fa presente che il patrimonio cartaceo, che risale al 1866 ha ovviamente un volume immenso. Nel frattempo si sta cercando di completare, in linea con la normativa per la carta d'identità elettronica, il sistema della circolarità informatica dei dati anagrafici, che deve garantire la certezza dei rapporti fra cittadino e istituzioni. Vale ribadire a questo proposito che la piena realizzazione del sistema dipende ovviamente dall'adeguatezza delle risorse finanziarie.

Il presidente *BUCCIERO* esprime l'avviso che la presente audizione ha messo a fuoco una serie di problematiche di notevole rilievo che dovranno essere attentamente considerate nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge e a tale proposito auspica che il lavoro della Commissione possa sempre svolgersi in sintonia con tutti gli altri organismi, in particolare con gli uffici del Ministero dell'interno, che operano nel settore dello stato civile.

Il Presidente ringrazia quindi il prefetto Ciclosi per il prezioso contributo apportato ai lavori della Commissione e, congedandolo, dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali nel Paese

Il PRESIDENTE illustra una proposta di indagine conoscitiva negli esatti termini nei quali era stata esaminata il 22 ottobre scorso dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali nel Paese.

Il programma dell'indagine – che dovrebbe concludersi, presumibilmente, nell'arco di un semestre – si articola in una serie di audizioni concernenti i problemi del riequilibrio territoriale delle aree meno sviluppate, tenendo conto dei soggetti che – nelle istituzioni e nella società civile – sono effettivamente in grado di determinare le condizioni per il superamento degli squilibri economici e sociali. A tal fine saranno ascoltati i rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici e privati:

1. Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Assessori regionali competenti in materia di attività produttive.
3. Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI).
4. Unione delle province d'Italia (UPI).
5. Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani (UNCHEM).
6. Lega delle autonomie locali.
7. Associazione nazionale isole minori (ANCIM).
8. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

9. Associazione bancaria italiana (ABI).
10. Confindustria.
11. Confapi.
12. CGIL, CISL, UIL e UGIL.
13. Censis.
14. Formez.
15. ISAE.
16. Italia Lavoro.
17. Sviluppo Italia.
18. SVIMEZ.
19. Rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.
20. Ministro dell'interno.
21. Ministro per le politiche comunitarie.
22. Ministro delle attività produttive.
23. Ministro dell'economia e delle finanze.

Nell'ipotesi che l'indagine conoscitiva possa iniziare nella terza settimana di novembre e proseguire nel corso di sedici settimane utili per lo svolgimento delle sedute – al fine di consentirne la conclusione entro il prossimo mese di aprile 2003 – prospetta altresì il seguente schema provvisorio di calendario delle audizioni:

1. Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Assessori regionali competenti in materia di attività produttive.
3. Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), Unione delle province d'Italia (UPI), Unione nazionale dei comuni, delle comunità e degli enti montani (UNCHEM), Lega delle autonomie locali, Associazione nazionale isole minori (ANCIM).
4. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
5. Associazione bancaria italiana (ABI).
6. Confindustria e Confapi.
7. CGIL, CISL, UIL e UGIL.
8. Censis, Formez, ISAE, SVIMEZ.
9. Sviluppo Italia, Italia Lavoro.
10. Rappresentanti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.
11. Ministro dell'interno.
12. Ministro per le politiche comunitarie.
13. Ministro delle attività produttive.
14. Ministro dell'economia e delle finanze.
15. Discussione e approvazione del documento conclusivo dell'indagine.

Dopo brevi interventi dei senatori GUBERT e VITALI, il presidente VIZZINI assicura che l'oggetto dell'indagine – previo consenso dei Presi-

denti del Senato e della Camera – potrà essere ampliato, in particolare, all'esame comparativo delle scelte decentrate proprie di altri Paesi dell'Unione europea, nonché concluso da un convegno che ospiti, auspicabilmente, i vertici istituzionali del Paese.

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta sopra riportata, da sottoporre ai Presidenti delle Assemblee per il prescritto consenso. Essa risulta approvata all'unanimità dai Commissari presenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 581) CADDEO ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna

(A.S. 619 e A.C. 1521) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell'Assemblea Costituente sarda

(A.S. 1360) COSSIGA. – Nuovo statuto della regione autonoma della Sardegna e cambiamento di denominazione della stessa in «Comunità Autonoma di Sardegna»

(A.C. 1458) ANEDDA ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna

(A.C. 1459) CABRAS ed altri. – Statuto speciale per la Sardegna

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica e alla I Commissione della Camera dei deputati. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il relatore NUVOLI ricorda di aver già svolto la sua relazione nel corso della citata seduta del 9 luglio 2002.

Si apre un ampio dibattito nel quale intervengono, oltre al relatore onorevole NUVOLI – che evidenzia l'assenso per forme solidali di federalismo, ma anche la contrarietà a formule di sviluppo a doppia velocità fra le regioni – gli onorevoli CABRAS, GHIGLIA e ZELLER ed i senatori GUBERT, VITALI e DETTORI.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, pone in votazione la proposta del deputato CABRAS di formulare il parere richiesto alla Commissione estendendolo al disegno di legge costituzionale presentato dagli onorevoli Maurandi, Carboni ed altri, recante modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome (A.C. 2909), dopo che il relatore, onorevole NUVOLI, ha espresso il proprio orientamento contrario alla proposta avanzata. Posta ai voti, la proposta è respinta dalla Commissione.

Sui disegni di legge in titolo il deputato CABRAS ed i senatori DETTORI e VITALI propongono un rinvio della votazione del parere in tempi brevi, per favorire un più ampio accordo sul testo di esso.

Il relatore NUVOLI insiste perchè la Commissione si pronunci nella seduta odierna sul testo del parere che ha già illustrato il 9 luglio 2002 e di cui dà nuovamente lettura.

I deputati ZELLER e CABRAS ed i senatori DETTORI e VITALI abbandonano i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale prima di procedere alla votazione del parere elaborato dal deputato NUVOLI, propone di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo, argomento che intende inserire al primo punto all'ordine del giorno dei lavori della prossima riunione della Commissione.

Nessuno facendo osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente senatore PETRUCCIOLI mette a disposizione dei componenti della Commissione una lettera da lui inviata in data di ieri, 4 novembre 2002, al Presidente ed al Direttore generale della RAI nella quale si chiede di far avere alla Commissione risposte chiare e definitive in ordine alle questioni relative al rapporto della RAI con il dottor Enzo Biagi e con il dottor Michele Santoro, nonché al completamento delle nomine ed alla verifica della loro coerenza con i criteri esposti dalla Commissione, tutte questioni sulle quali i vertici della RAI erano stati ascoltati dalla Commissione, in audizioni nel corso delle quali essi avevano rilasciato dichiarazioni che non sono state poi confermate dai fatti.

Seguito discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta dell'8 ottobre 2002.

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta dell'8 ottobre erano stati illustrati gli emendamenti, ai quali deve essere aggiunto anche l'emendamento Raccomandazioni 4.0.2 omissso nella precedente pubblicazione.

Il relatore osserva che la maggior parte degli emendamenti non modificano in maniera sostanziale il testo da lui presentato, ad eccezione di quello Raccomandazioni 4.1, che sembra addirittura incoraggiare quella partecipazione degli imputati alla trasmissione sui processi che il suo testo propone di limitare, e soprattutto di quello Raccomandazioni 2.2, relativo alla partecipazione dei politici alle trasmissioni di intrattenimento sul quale egli invita i presentatori ad una approfondita riflessione; la formulazione da lui proposta, in realtà, è diretta più che a regolamentare ad escludere di norma i politici a questo tipo di trasmissioni, se non per casi eccezionali motivati da circostanze nelle quali un argomento di rilievo tale da poter costituire un oggetto di una popolare trasmissione di intrattenimento, presenti risvolti sui quali un membro del Governo od un soggetto titolare di cariche di carattere politico può dare elementi utili all'opinione pubblica nell'ambito delle proprie specifiche competenze e responsabilità.

Egli invita altresì i presentatori dell'emendamento Disposizione 1 a valutare l'opportunità di farne oggetto di una autonoma risoluzione da approvare anche contestualmente a quella sul pluralismo.

Il deputato MERLO condivide le valutazioni del Presidente e ritiene comunque opportuna una pausa di riflessione, anche solo fino a domani, in modo da arrivare alla redazione di un testo ampiamente condiviso.

Il deputato GENTILONI SILVERI ritiene che la questione relativa alla presenza degli imputati in trasmissioni aventi ad oggetto procedimenti giudiziari abbia una importanza non minore di quella relativa alla presenza dei politici nelle trasmissioni di intrattenimento e non ritiene ammissibile un accordo che non presupponga la tendenziale esclusione della partecipazione degli imputati.

Il presidente PETRUCCIOLI condivide le affermazioni del deputato Gentiloni Silveri; in realtà la sottolineatura maggiore che egli ha dato alla questione dei politici in televisione vuole significare unicamente che, qualora non si raggiunga un accordo sulla formulazione della norma relativa agli imputati, questa potrebbe essere stralciata dal documento ed essere oggetto di un autonomo atto di indirizzo.

Laddove invece non si riesca a raggiungere una formulazione comune sulla questione della presenza dei politici in televisione, ciò finirebbe per mettere in dubbio l'opportunità stessa di approvare l'atto di indirizzo in titolo, dal momento che l'eccessiva presenza di uomini politici in trasmissioni di intrattenimento è uno degli elementi che inducono l'opinione pubblica a porre in dubbio l'indipendenza della RAI dal sistema politico e la sua vocazione al pluralismo.

Il deputato CAPARINI ritiene condivisibile la proposta del deputato Merlo di una pausa di riflessione. Per quanto riguarda però la questione relativa alla presenza degli imputati egli fa presente che il senso dell'emendamento presentato dalla Casa delle Libertà è quello di garantire al massimo i diritti degli imputati stessi, sia nel senso di evitare che essi possano essere sottoposti ad un processo sommario televisivo senza contraddittorio, sia nel senso di esplicitare che le questioni relative alla loro presenza in televisione ed in radio sono limitate alle trasmissioni che hanno ad oggetto procedimenti penali a loro carico.

Il deputato LANDOLFI si sofferma sulla questione relativa alla Raccomandazione numero 2, di cui condivide l'intento di impedire che le trasmissioni di intrattenimento possano essere utilizzate dagli uomini politici con partecipazioni che sono dirette ad aumentare la loro popolarità, ma che non hanno alcuna attinenza con il loro mandato.

Egli ritiene che in realtà nelle trasmissioni di intrattenimento le uniche presenze di carattere politico consentite debbano essere quelle di soggetti istituzionali – in primo luogo i ministri – che intervengono nello svolgimento di una funzione di servizio pubblico: tale è il caso del Ministro delle infrastrutture che, in una trasmissione di grande seguito popolare, illustra le nuove norme del codice della strada, o quella del Ministro della salute che illustra le linee della riforma sanitaria, o ancora, per fare esempi che coinvolgono l'opposizione, del Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione.

Egli fa presente infine che il carattere istituzionale delle dichiarazioni degli esponenti del Governo, non sovrapponibile dunque a quello della maggioranza, è stata implicitamente ammessa già dal precedente Consiglio di Amministrazione della RAI nell'assumere quale regola per il perseguimento del pluralismo nei telegiornali e nelle schede di informazione quella di riservare un terzo del tempo al Governo, un terzo alla maggioranza ed un terzo all'opposizione.

Il deputato BUTTI condivide l'opportunità di una riflessione per arrivare ad un testo quanto più condiviso; egli ritiene peraltro opportuno evitare formulazioni troppo rigide, ad esempio la stessa esclusione della partecipazione di uomini politici a trasmissioni di intrattenimento, anche quando questa sia unicamente una occasione per consentire ad un personaggio pubblico di mostrare il lato più umano e quotidiano, appare a sua opinione ispirata ad un criterio troppo rigoroso di separazione dei generi comunicativi.

Il senatore FALOMI esprime perplessità sulle proposte del deputato Landolfi, osservando in particolare che il Governo non può essere considerato come un soggetto politicamente neutro, così da esentare dall'ob-

bligo della pluralità dei punti di vista le questioni che vengono trattate da un esponente del Governo nelle trasmissioni di approfondimento.

Anche sulla questione riguardante la presenza degli imputati nelle trasmissioni aventi ad oggetto procedimenti penali, egli invita i colleghi a considerare con attenzione i rischi derivanti da una spettacolarizzazione dei processi, e ciò soprattutto per quanto riguarda quei procedimenti che hanno per protagonisti bambini ed adolescenti quali autori, vittime o testimoni. Che vi sia una pericolosa tendenza a enfatizzare le vicende tragiche che hanno come protagonisti dei minorenni – e ciò non solo a scapito dei diritti di chi in queste vicende è coinvolto, ma anche della sensibilità particolare dei bambini che assistono a queste trasmissioni – è stato di recente dimostrato dai servizi giornalistici sul terremoto nel Molise.

Il senatore LAURIA condivide la preoccupazione testè espressa dal senatore Falomi per il comportamento tenuto della RAI in occasione dell'ultimo terremoto. Egli ritiene poi che l'emendamento presentato dalla Casa delle Libertà sulla questione poi della partecipazione degli imputati ai processi, pur muovendo da una comprensibile preoccupazione garantista, presenti una formulazione pericolosamente ambigua, sulla quale sarebbe opportuna una accurata riflessione. Il riferimento alle dichiarazioni ai «legali di parte» appare infatti quanto mai ambiguo dal momento che, se si esclude la presenza eventuale e comunque secondaria dei legali di parte civile, la parte che si oppone alla difesa è la pubblica accusa, che è sostenuta da un magistrato che ha obblighi di riserbo particolari.

Il deputato Giuseppe GIANNI condivide la necessità di conseguire la più ampia convergenza possibile su un testo che deve garantire nelle trasmissioni della RAI un pluralismo che non è sempre rispettato.

In proposito egli chiede al Presidente di verificare se sia vera la notizia che in una trasmissione giornalistica prevista per questa sera sulla crisi della Fiat, sia stata censurata l'opinione di un esponente dei Democratici di sinistra in quanto non approvata dal suo partito.

Il deputato GIULIETTI esprime apprezzamento per il serio ed equilibrato testo messo a punto dal Presidente; per quanto riguarda le considerazioni espresse dal deputato Landolfi egli osserva in primo luogo che il riferimento al criterio dei tre terzi adottato dalla precedente gestione della RAI per garantire il pluralismo nell'informazione, criterio dal quale si dovrebbe desumere il carattere strettamente istituzionale delle posizioni espresse dal Governo, non può essere invocato senza tenere conto del profondo mutamento intervenuto nello stato della comunicazione televisiva a seguito della vittoria elettorale della Casa delle Libertà. Non si può cioè non tenere conto del fatto che Mediaset, in quanto azienda di proprietà del Presidente del Consiglio, finisce per partecipare oggettivamente al servizio pubblico, per cui le regole che valgono per la RAI devono essere elaborate anche alla luce del fatto che l'azienda del Presidente del Consiglio è sottoposta a regole meno stringenti.

In ogni caso anche accogliendo la tesi del deputato Landolfi, non si può prescindere dal principio per il quale è sempre necessario assicurare l'esposizione di una pluralità di punti di vista.

Il deputato Giulietti ritiene che la questione del pluralismo non si esaurisca certamente con l'approvazione dell'atto di indirizzo in esame, dal momento che essa coinvolge numerosi e complessi aspetti, primo fra i quali quello dell'indipendenza e dell'affidabilità dei criteri di rilevazione degli ascolti.

Egli conclude chiedendo al Presidente un segnale di attenzione da parte della Commissione sulla questione del percorso di regole per l'inserimento nella RAI di 400 precari che consentono da anni all'azienda di realizzare programmi di qualità ed a basso costo, e dei quali ci si ricorda solo in periodo elettorale.

Il relatore PETRUCCIOLI preannuncia che nella seduta di domani porterà all'attenzione della Commissione alcune modifiche del testo che, egli ritiene, potranno soddisfare alcune esigenze emerse dagli emendamenti e dal dibattito.

Tuttavia egli ritiene fin d'ora opportuno svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo è emersa dal dibattito una generale condivisione, con alcuni distinguo da parte del deputato Butti, circa l'opportunità di escludere la partecipazione fine a se stessa di uomini politici alle trasmissioni di intrattenimento. Certamente anche le considerazioni del deputato Butti sono degne di riflessione; tuttavia laddove si accettasse l'idea dell'opportunità di lasciare uno spazio anche ad una rappresentazione più intima e quotidiana dei personaggi della politica, non ci si può nascondere che sorgerebbero notevoli problemi, sia di parità di trattamento fra gli stessi uomini politici, che non possono certo avere tutti accesso a questo tipo di trasmissioni, sia soprattutto per l'immagine di indipendenza della RAI. Si pensi alla questione di cui si è parlato molto in questi ultimi tempi della notevole presenza del Ministro Gasparri in trasmissioni di questo tipo: è facile pensare che agli occhi degli spettatori la asserita sovraesposizione del Ministro delle comunicazioni – piuttosto che ad esempio del Ministro dell'istruzione – sia il segno di un tentativo della RAI di *captatio benevolentiae* nei confronti del suo interlocutore nel Governo.

Ciò detto è a suo parere possibile fare uno sforzo per delimitare in maniera più puntuale, e con ancoraggio alla nozione di servizio pubblico, i casi in cui è consentita la presenza di uomini politici in trasmissioni di intrattenimento.

Per quanto riguarda la questione della partecipazione degli imputati a trasmissioni che abbiano ad oggetto procedimenti penali, egli ricorda che la sua formulazione – partendo dal presupposto che la partecipazione dell'imputato non è essenziale al raggiungimento di una verità giornalistica, dal momento che il diritto dell'imputato a dire solo ciò che gli conviene è tutelato dalla legge – intendeva evitare che la presenza degli imputati venisse utilizzata unicamente per quelle finalità di morbosa spettacolarizza-

zione che sono state spesso deplorate sia da membri di questa Commissione, sia da settori della pubblica opinione che a più riprese hanno chiesto un intervento della Commissione stessa.

Ciò detto egli ritiene che non possano essere neanche ignorate le conseguenze delle giuste osservazioni del senatore Lauria, circa il fatto che anche un richiamo alla presenza equilibrata dei legali di parte, non è sufficiente a garantire il pluralismo e l'imparzialità delle trasmissioni e ciò perché una delle parti, l'accusa, è rappresentata da un magistrato titolare della funzione pubblica, che gli impone determinati doveri di riservatezza. Perplesità in questo senso del resto gli erano già state manifestate alcuni mesi fa dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il relatore si sofferma dunque su alcune questioni sollevate nel corso del dibattito.

Per quanto riguarda il comportamento della RAI nella copertura del terremoto, egli preannuncia che proporrà all'Ufficio di Presidenza di commissionare uno studio su come la vicenda è stata trattata dai telegiornali della concessionaria pubblica nell'arco di quattro giorni; si tratta in effetti di uno studio che potrebbe essere esemplare per comprendere e governare certi meccanismi mediatici, laddove si pensi che probabilmente un eccesso di sottolineatura emotiva ha rappresentato anche una sorta di manifestazione di «cattiva coscienza» dei media per la sottovalutazione degli effetti del terremoto avvenuta nelle prime ore.

Per quanto riguarda poi l'osservazione del deputato Giulietti circa i problemi relativi alla rilevazione degli ascolti, egli fa presente che si tratta di argomenti che avranno un rilievo centrale nel Convegno insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il 18 e 19 novembre.

Infine egli rassicura il deputato Giulietti circa la sua intenzione di sottoporre domani all'Ufficio di Presidenza la possibilità di un intervento, anche solo conoscitivo, sulla questione dei precari, segnalatagli anche dal senatore Bonatesta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PETRUCCIOLI convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi per domani, mercoledì 6 novembre 2002, al termine della seduta della Commissione già convocata per le ore 14.

La seduta termina alle ore 16,30.

ALLEGATO 1

Raccomandazioni 4.0.2

LANDOLFI, BUTTI

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

«4-bis. Occorre individuare, anche alla luce dei dibattiti e delle esigenze di carattere politico che si determinano nelle varie occasioni di confronto politico nel paese, le trasmissioni radiotelevisive che, anche di fatto, assumono il maggiore ruolo di comunicazione e di informazione politica, ed il maggiore significato ai fini dell'immagine del servizio pubblico radiotelevisivo, così da ricercare ogni possibile accorgimento per l'ottimale attuazione degli obiettivi del pluralismo e dell'imparzialità nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero degli operatori dell'informazione. A tal fine si invita la RAI a considerare anche la possibilità di affidare la conduzione delle trasmissioni più significative ad una pluralità di conduttori».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 13,55 e termina alle ore 14,10.

I COMITATO

Sui collaboratori e sui testimoni di giustizia

Riunione n. 1

Presidenza del Coordinatore deputato
Giannicola SINISI

La riunione inizia alle ore 14,15 e termina alle ore 15,45.

VI COMITATO

**Processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata,
traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro
insediamento sul territorio nazionale**

Riunione n. 2

Presidenza del Coordinatore senatore
Euprepio CURTO

La riunione inizia alle ore 20,35.

Il Comitato procede all'audizione del dott. Lucio Di Pietro, procuratore aggiunto della Direzione nazionale antimafia, il quale risponde a domande poste dal coordinatore, senatore CURTO, e dai senatori CALVI e VERALDI, svolgendo alcuni passaggi in seduta segreta.

La riunione termina alle ore 22,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Vice Presidente
Sabatino ARACU

indi del presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Commissario straordinario, professor Vincenzo Mungari, e dei vice Commissari dell'INAIL

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Sabatino ARACU, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del professor Vincenzo Mungari, *Commissario Straordinario dell'INAIL*, ricordando che è accompagnato dall'avvocato Antonio Parlato, dal dottor Giuseppe Covre e dal dottor Franco La Gioia, Vice commissari dell'INAIL, e dal dottor Pasquale Acconcia, Direttore Generale dell'ente.

Il professor Vincenzo Mungari, *commissario straordinario dell'INAIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per ulteriori chiarimenti, il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC), il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U), i deputati Lino DUILIO (MARGH-U) e Valter ZANETTA (FI).

Interviene Antonio PARLATO, *Vice commissario dell'INAIL*.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e rinvia, quindi, il seguito dell'audizione al'altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data 30 ottobre 2002, ha convenuto di sostituire, quale consulente della Commissione con incarico a tempo parziale non retribuito, per sopravvenute esigenze di servizio, il Maggiore Antonio Menga, Comandante della Sezione Operativa Centrale del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, con il Colonnello Giuseppe Rositani, Comandante del medesimo reparto.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella medesima riunione, ha convenuto che la Commissione si avvarrà, quale collaboratore della Guardia di Finanza, del Maresciallo Vincenzo Spampanato.

La Commissione prende atto.

Audizione del Comandante provinciale della Guardia di finanza di Napoli, Colonnello Rosario Apolito, e del Direttore della Circostrizione Doganale di Napoli, dottor Raffaello Del Paradiso

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Rosario APOLITO, *Comandante provinciale della Guardia di finanza di Napoli*, e successivamente Raffaello DEL PARADISO, *Direttore della Circostrizione Doganale di Napoli*, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, prendendo più volte la parola per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replicano, a più riprese, Rosario APOLITO, *Comandante provinciale della Guardia di finanza di Napoli*, e Raffaello DEL PARADISO, *Direttore della Circostrizione Doganale di Napoli*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Colonnello Rosario Apolito e il dottor Raffaello Del Paradiso; dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

Interviene il Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dottor Rodolfo Ronconi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol: Audizione del Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dottor Rodolfo Ronconi
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dottor Rodolfo Ronconi.

Il Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dottor Rodolfo Ronconi, illustra una relazione approfondendo alcuni temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Francesco MORO (LP), il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U) e il deputato Pietro TIDEI (DS-U).

Il Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dottor Rodolfo Ronconi, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Direttore del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dottor Rodolfo Ronconi, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria

Audizione del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, professore Mario Baldassarri, del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottore Raffaele Ferrara e del Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottore Andrea Manzitti

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Avverte che il professor Mario Baldassarri, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha rappresentato la propria impossibilità a partecipare all'audizione prevista per la seduta odierna. Sono presenti il Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottore Raffaele Ferrara, e il Capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottore Andrea Manzitti. Ricorda che l'audizione ha, in particolare, lo scopo di approfondire le problematiche concernenti la gestione informatica dell'anagrafe tributaria da parte della Società SOGEI S.p.A., in conseguenza del suo trasferimento sotto il controllo pubblico, e le eventuali implicazioni che questo passaggio determinerà sullo svolgimento del servizio riscossione tributi.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottore Raffaele Ferrara.

Il dottor Raffaele FERRARA, *direttore generale dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, e il dottor Attilio BEFERA, *direttore centrale amministrazione dell'agenzia delle entrate*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene il presidente Tommaso FOTI.

Il dottor Andrea MANZITTI, *capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, svolge quindi un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande ed osservazioni, il presidente Tommaso FOTI e il deputato Aldo CENNAMO (DS-U).

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni, il dottor Andrea MANZITTI, *capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, e il dottor Raffaele FERRARA, *direttore generale dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,25 è ripresa alle ore 15,30.

Audizione del Presidente della SOGEI S.p.A., avvocato Sandro Trevisanato
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del Presidente della SOGEI S.p.A. avvocato Sandro Trevisanato, avvertendo che è accompagnato dall'amministratore delegato della medesima società, ingegnere Aldo Ricci.

L'avvocato Sandro TREVISANATO, *presidente della SOGEI S.p.A.*, e l'ingegnere Aldo RICCI, *amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha esaminato la richiesta, da lui avanzata a nome della Commissione in data 21 ottobre 2002, di trasmettere le parti delle audizioni del generale Siracusa e dell'ammiraglio Battelli sulle quali erano stati posti *omissis*: mentre per quanto riguarda l'audizione dell'ammiraglio Battelli il Comitato ha confermato che la parte non trasmessa non riguarda in alcun modo le finalità dell'inchiesta parlamentare, in relazione ai due stralci relativi all'audizione del generale Siracusa ha convenuto di accedere alla richiesta della Commissione. In data 25 ottobre 2002 sono state pertanto trasmesse le parti originariamente stralciate che formeranno parte integrante del testo dell'audizione già acquisita agli atti della Commissione e saranno assoggettate allo stesso regime di segretezza.

Comunica altresì che il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ha risposto alla richiesta della Commissione di voler considerare i commissari, presenti alle sedute plenarie, in congedo per missione durante i lavori delle rispettive Assemblee. Il presidente Pera ha confermato l'orientamento assunto rispetto ad analoghe richieste di non poter equiparare all'assenza per missione quella dei parlamentari che partecipino alle sedute di una Commissione bicamerale di cui siano membri, ma ha convenuto che esiste un problema di coordinamento delle attività delle Commissioni bicamerali con quella delle Assemblee e delle Commissioni permanenti e ha comunicato che l'ipotesi di una di-

versa articolazione dei lavori parlamentari è stata sottoposta all'attenzione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari.

Il presidente GUZZANTI informa infine che sono pervenuti ulteriori documenti il cui elenco è in distribuzione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI

(Viene introdotto il generale Sergio Siracusa).

La Commissione procede al seguito dell'audizione del generale Siracusa, iniziata nella seduta del 23 ottobre e proseguita nella seduta del 24 novembre 2002.

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che la seduta si svolge in forma pubblica: qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario. Avverte che il resoconto stenografico dell'audizione sarà sottoposto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento interno, alla persona ascoltata e ai commissari intervenuti perché provvedano a sottoscriverlo, apportandovi le correzioni di forma che riterranno in vista della pubblicazione negli Atti parlamentari.

Prendono quindi ripetutamente la parola per formulare osservazioni e porre domande i deputati PAPINI, DILIBERTO, CICCHITTO, BIELLI e FRAGALÀ e i senatori FALCIER, LAURO, ZANCAN e PALOMBO nonché il PRESIDENTE.

Interviene il senatore ANDREOTTI per svolgere alcune considerazioni.

Risponde ai quesiti formulati il generale SIRACUSA.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta)

Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

(Viene congedato il Generale Siracusa)

Prendono quindi la parola sull'ordine dei lavori i deputati DILIBERTO, PAPINI, BIELLI e CICCHITTO e il senatore ANDREOTTI, ai quali fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per giovedì 7 novembre 2002, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

90^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1529) Deputato CARLI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti*, approvato dalla Camera dei deputati

(413) GUERZONI ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia*

(Parere alle Commissioni 2^a e 4^a riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo sul disegno di legge n. 413 e favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1529)

Il relatore MAFFIOLI, riferisce sui provvedimenti in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 413.

In relazione al disegno di legge n. 1529 osserva l'esigenza di invitare la Commissione di merito a sostituire il termine «pubblici», di cui all'articolo 5, comma 4, con quello di «diffonda» – in conformità con la formulazione adottata anche all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 413 nonché all'articolo 5, comma 3, della legge n. 386 del 2001, istitutiva della Commissione antimafia – al fine di non configurare una possibile

violazione dell'articolo 21, comma secondo, della Costituzione, che garantisce la libertà di stampa.

Concorda la Sottocommissione sulle proposte del relatore.

(1803) MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN illustra il provvedimento in titolo rilevando che reca disposizioni analoghe a quelle del disegno di legge n. 568, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Poiché nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento sono stati riscontrati problemi di coordinamento di disposizioni legislative non sanabili dal Senato, in quanto si tratterebbe di sopprimere norme già approvate dal Senato e non modificate dalla Camera, si è reso necessario riproporre un nuovo testo, oggetto del disegno di legge n. 1803. Per quanto di competenza, richiamando le considerazioni espresse il 30 ottobre 2001, a proposito del disegno di legge n. 568, propone infine di formulare un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1661) BONATESTA e PEDRIZZI. – Modifica all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(1728) Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierio; Minniti ed altri; Molinari ed altri

(Parere su emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO, illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1744) *Provvidenze in favore dei grandi invalidi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Bianchi Giovanni; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino

(Parere su ulteriori emendamenti alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il senatore FALCIER che, illustrati gli ulteriori emendamenti pervenuti sul disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

47^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2002, n. 3: parere di nulla osta;

alla 3^a Commissione:

(1688) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto a Maputo il 14 dicembre: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

128^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tanzi.

La seduta inizia alle ore 16,30.

(1744) Provvidenze in favore dei grandi invalidi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino
(Parere alla 6^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti (1.3 e 1.4) al disegno di legge concernente provvidenze in favore dei grandi invalidi, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario TANZI esprime avviso conforme al relatore.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(1795) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2002

28^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pontone, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1329-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2002, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1688) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 4^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(4^a - Difesa)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CARLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (1529) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - GUERZONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'occultamento di documenti relativi a crimini nazifascisti compiuti in Italia (413).
 - e del voto regionale n. 46 ad essi attinente.
-

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 15,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, anche a seguito del recente Vertice mondiale di Johannesburg.
-

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

**(10^a - Industria, commercio, turismo)
(12^a - Igiene e sanità)**

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2002, n. 244, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale (1811).
- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (1812).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- OCCHETTO ed altri. – Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia (882).

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputato VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto di ambiente (553) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione (1712).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (1749).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (1805).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (n. 150).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 21

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata (1803).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonchè modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale (568-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali)*.

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).

- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).

- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato. (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul Patto di stabilità per l'Europa del Sud-Est: audizione del Coordinatore del II Tavolo (Sviluppo) del Patto di stabilità per l'Europa del sud-est.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia (1728) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierio; Minniti ed altri; Molinari ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- BONATESTA e PEDRIZZI. – Modifica all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate (1661).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
- II. Seguito dell'esame degli emendamenti:
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- III. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Provvidenze in favore dei grandi invalidi (1744) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (n. 151).
- Documento concernente l’istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione dell’Erbario tropicale di Firenze (n. 152).
- Schema di decreto ministeriale concernente l’ulteriore ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’anno 2002, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per la quota concernente il finanziamento degli istituti scientifici speciali (n. 153).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere:

- audizione del Ministro dell'economia e delle finanze
- audizione dei vertici dell'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane, della Compagnia di San Paolo e dell'Ente Cassa di Risparmio di Roma.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (346) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. 154).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di agricoltura (1599) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 14 gennaio 2002, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (223).
- BRUNALE ed altri. – Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (524).
- RONCONI ed altri. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (779).
- ZANOLETTI. – Modifica della legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1357).

IN SEDE CONSULTIVA**Esame del disegno di legge:**

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo (1795) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione di una rappresentanza dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL).

- II. Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (848-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 8,30 e 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (1812).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonchè sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori della Commissione.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 (1547) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (1329-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento del seguente atto:

- Risoluzione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2001 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo (*Doc. XII, n. 147*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14

- I. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
 - II. Seguito della discussione sulle modalità di attuazione della disciplina delle tribune politiche tematiche nazionali e regionali.
-

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14

Audizione del Ministro dell'interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Seguito dell'audizione del ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14

- Audizione dell'assessore alle politiche dell'ambiente della regione Lazio, onorevole Marco Verzaschi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professore Giuseppe Tesauro.
 - Audizione del presidente garante per la protezione dei dati personali, professore Stefano Rodotà.
 - Audizione del presidente dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica amministrazione, professore Carlo Batini.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 6 novembre 2002, ore 14

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Ministro per le pari opportunità, Stefania Prestigiacomo, sulle linee programmatiche in materia di adozioni internazionali.
